

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2010/73/UE

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

30 GENNAIO 2012

Il 6 maggio 2011 è stato pubblicato il documento di consultazione riguardante le modifiche da apportare al Regolamento Emittenti (di seguito "RE") al fine di recepire le nuove disposizioni comunitarie sul prospetto introdotte dalla direttiva 2010/73/UE (di seguito "nuova Direttiva") recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (di seguito "direttiva Prospetto") e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardante le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (di seguito "direttiva *Trasparency*").

Come già preannunciato nel documento di consultazione, in attesa di un recepimento a livello di legislazione primaria delle disposizioni contenute nella nuova Direttiva, la Consob ha inteso recepire, per quanto possibile ed esercitando le deleghe regolamentari attualmente previste nel TUF, le novità concernenti la disciplina sul prospetto introdotte a livello comunitario.

Relativamente al menzionato documento di consultazione sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti di seguito elencati:

- ABI (Associazione Bancaria Italiana);
- Acepi (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento);
- Aifi (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital);
- Assogestioni (Associazione del Risparmio Gestito);
- Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni);
- Assoreti (Associazione Nazionale delle Società di Collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento);
- Borsa Italiana S.p.A.;
- Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane);
- Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali);
- Studio Legale Hogan Lovells;
- Studio Legale Allen & Overy;

- Studio Legale Linklaters.

Le osservazioni inviate dai predetti soggetti sono state pubblicate integralmente nel sito internet della Consob.

Il presente documento consta di una tabella suddivisa in 3 parti:

- la Parte I riporta osservazioni di carattere generale formulate dai partecipanti alla consultazione e le valutazioni svolte al riguardo;
- la Parte II riproduce il testo delle norme rese note per la consultazione, le principali osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e, se del caso, il nuovo testo adottato con evidenziazione in barrato/grassetto delle modifiche apportate rispetto al testo sottoposto alla consultazione;
- la Parte III riporta le osservazioni pervenute su alcuni Allegati al RE non sottoposti alla consultazione e le relative valutazioni svolte.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI EMITTENTI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/73/UE CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2003/71/CE (C.D. DIRETTIVA PROSPETTO) E 2004/109/CE (C.D. DIRETTIVA TRASPARENCY)

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEL MERCATO	VALUTAZIONI DELLA CONSOB	TESTO <i>POST</i> CONSULTAZIONE
I. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	1) Borsa Italiana S.p.A., in tema di prospetti semplificati, evidenzia che alcune sezioni degli attuali Allegati al Regolamento comunitario n. 809/2004 richiedono informazioni ritenute non necessarie in quanto già disponibili ai sensi di altre disposizioni normative o regolamentari e quindi non importanti per gli investitori. Pertanto, il partecipante alla consultazione evidenzia l'opportunità di eliminare tali informazioni dagli schemi di prospetto semplificato o, in alternativa, di introdurre una previsione espressa che consenta l'utilizzo dello strumento dell'incorporation by reference "standardizzando le modalità di rinvio e di reperimento dell'informativa rilevante e, in questo modo, valorizzando i comportamenti virtuosi		
	nell'ambito della comunicazione finanziaria".	2) L'ESMA, in attuazione del mandato conferitole dalla Commissione europea per la definizione degli schemi	

aumenti di capitale con diritto di opzione di società con azioni già quotate, **Assonime** ritiene che la semplificazione della documentazione in caso di obbligazioni bancarie semplici (c.d. *plain vanilla*) potrebbe essere estesa, a parità di condizioni, alle obbligazioni semplici di tutti gli emittenti.

semplificati, in data 15 giugno 2011 ha pubblicato il Documento di consultazione (ESMA's technical advice on possible delegated acts concerning the Prospectus Directive amended by Directive 2010/73/EU) e, in data 4 ottobre 2011, ha pubblicato e trasmesso alla Commissione Europea, competente all'adozione degli atti delegati dalla Direttiva, il relativo Final Report. La semplificazione auspicata per le obbligazioni semplici degli emittenti, seppure condivisibile per gli emittenti quotati, attualmente non è prevista dalla normativa comunitaria e quindi non è allo stato attuabile.

- 3) Federcasse auspica una tempestiva entrata in vigore delle disposizioni in esame, specie con riferimento alle nuove soglie di esenzione dalla pubblicazione del prospetto.
- 3) La nuova disciplina entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera concernente le modifiche al RE, fatta salva la necessità di prevedere un regime transitorio e un'entrata in vigore differita per alcune disposizioni.
- 4) Lo Studio Legale Hogan Lovells chiede alla Consob di valutare l'opportunità di recepire nel RE la previsione della nuova Direttiva che, in relazione alla successiva rivendita di
- 4) Nel nostro ordinamento la successiva rivendita di valori mobiliari precedentemente oggetto di offerte in esenzione è disciplinata dall'art. 100-bis del TUF. E'

valori mobiliari che stati sono precedentemente oggetto di offerta al pubblico, stabilisce che i soggetti che tale rivendita possono effettuano il prospetto pubblicato utilizzare dall'emittente o dall'offerente ancora in corso di validità a condizione che l'emittente o il soggetto responsabile redazione della sua acconsenta all'utilizzo mediante accordo scritto. Con riferimento all'accordo scritto. secondo partecipante alla consultazione, andrebbero poi forniti chiarimenti "a titolo esemplificativo e non esaustivo, sul tipo di accordo, sulla tempistica con il quale ottenerlo, sulla possibilità o meno di stipulare accordiquadro tra intermediario ed emittente per l'utilizzo dei prospetti dell'emittente e sulla possibilità di considerare rispondente al suddetto requisito l'inserimento di apposite clausole accordi all'interno degli distribuzione".

pertanto opportuno che anche le precisazioni fornite nella nuova Direttiva trovino disciplina all'interno della medesima norma del TUF.

Al riguardo si chiarisce comunque che l'attuale formulazione dell'art. 100-bis del TUF non esclude la possibilità contemplata dalla nuova Direttiva di utilizzare, per la successiva rivendita di valori mobiliari, il prospetto pubblicato dall'emittente dall'offerente O ancora in corso di validità. Naturalmente. tale utilizzo. conformemente a quanto previsto dalla Nuova Direttiva. potrà avvenire solamente nel caso in cui sia stato previamente acquisito il consenso scritto dell'emittente o del soggetto responsabile della redazione del prospetto.

Quanto agli ulteriori chiarimenti richiesti dal partecipante alla consultazione, si tratta di aspetti in ordine ai quali occorre attendere la definizione da parte dell'ESMA e della Commissione Europea dei lavori di Livello 2 allo stato in corso su tale materia (si veda mandato conferito dalla CE all'ESMA in data

- 5) Relativamente a quanto dichiarato dalla Consob nel documento di consultazione in merito alla circostanza secondo cui le modifiche apportate dalla nuova Direttiva in tema di "final terms" "dovrebbero agevolare l'esercizio di una vigilanza efficiente e tempestiva sui prodotti non equity" in modo da "consentire di prevenire abusi nell'utilizzo di prospetti "passaportati" (...) e di ridurre fenomeni di arbitraggio regolamentare", lo Studio Legale Hogan Lovells chiede alla Consob chiarimenti sulle modalità con cui intende "esplicitare l'attività di di tale accresciuta enforcement vigilanza sui prodotti non-equity". In particolare, il partecipante consultazione chiede di conoscere se "siano state discusse ipotesi di più stretta collaborazione con le autorità degli altri Stati Membri e se la Consob abbia al vaglio specifiche politiche di intervento in materia".
- 6) L'Aifi chiede che venga introdotto un regime maggiormente semplificato per le società "*Private Equity Backed*" con riferimento all'*iter* di quotazione di tali soggetti.

- 19.01.2011 sulle misure di Livello 2 relative al prospetto).
- 5) Indubbiamente la disponibilità per le autorità ospitanti dei final terms dei prospetti passaportati fermo restando l'attuale assetto di competenze tra autorità del Paese d'origine e autorità del Paese ospitante - favorisce la conoscibilità degli strumenti offerti in ciascun Paese e consente alle autorità dei Paesi ospitanti di segnalare - come previsto dalla normativa comunitaria - alla autorità del Paese d'origine eventuali anomalie. L'attuale consultazione documento di comunque riguarda modifiche regolamentari e non le previste modalità di enforcement che non sono oggetto di consultazione con il pubblico.

6) Riguardo alla richiesta di un regime semplificato per le Società "*Private Equity Backed*", sono in corso valutazioni nell'ambito dei Tavoli di Lavoro istituiti dalla

## PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera ti), del Testo unico; a-bis) "informazioni cisave": le informazioni daguatamente strutturate che comma 3, lett. b) del successivo art. 5 sub 3.2. PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera ti), del Testo unico; a-bis) il riferimento corretto non è al comma 3, lett. b) del successivo art. 5 sub 3.2.			Consob con le Associazioni di categoria.	
PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali informazioni essenziali PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. a-bis) il riferimento corretto non è al Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni chiave": le informazioni	II OSSERVAZIONI			PARTE II
PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO 1 OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali informazioni essenziali ATITOLO 1 OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) il riferimento corretto non è al Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni	ALL'ARTICOLATO			APPELLO AL
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali informazioni essenziali ATI. 3 (Definizioni) OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni chiave": le informazioni				PUBBLICO RISPARMIO
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali informazioni essenziali ATI. 3 (Definizioni) OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni chiave": le informazioni				
RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali informazioni essenziali essen				TITOLO I
TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettea t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali a-bis) il riferimento corretto non è al SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) il riferimento corretto non è al Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni chiave": le informazioni	APPELLO AL PUBBLICO			
TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni essenziali VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": a) "offerta al pubblico": l'offerta dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni essenziali ZIUttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni	RISPARMIO			PUBBLICO DI
OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni essenziali DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni essenziali a-bis) il riferimento corretto non è al				
SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. acome definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali a-bis) il riferimento corretto non è al FINANZIARI Capo I Disposizioni generali 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni chiave": le informazioni chiave": le informazioni				
DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali a-bis) il riferimento corretto non è al riferamento corretto non è al riferamen				
Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali informazioni essenziali informazioni essenziali informazioni essenziali informazioni essenziali intendenti dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni chiav				FINANZIARI
Capo I Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali a-bis) il riferimento corretto non è al ruttavia si vedano le considerazioni Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali a-bis) il riferimento corretto non è al Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni	DI PRODOTTI FINANZIARI			
Disposizioni generali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali informazioni essenziali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. a-bis) il riferimento corretto non è al Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni				-
Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni in riferimento corretto non è al interval ai pubblico del considerazioni in chiave": le informazioni chiave in	_			Disposizioni generali
Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali informazioni essenziali (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) il riferimento corretto non è al Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni	Disposizioni generali			
(Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni informazioni essenziali a-bis) il riferimento corretto non è al and all'articolo 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. lettera t), del Testo unico; lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni chiave": le informazioni chiave": le informazioni				
1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali informazioni essenziali a-bis il riferimento corretto non è al a 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni essenziali a-bis il riferimento corretto non è al Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni				(Definizioni)
1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni intendono per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) il riferimento corretto non è al Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni	(Definizioni)			1 Not an and Thirds
per: a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni essenziali a-bis) il riferimento corretto non è al a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; 3.1 Abi ritiene che nel comma 1, lett. Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni chiave": le informazioni	1 Not presente Titale ei intendene			-
a) "offerta al pubblico": l'offerta come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni essenziali a-bis) il riferimento corretto non è al a-bis) il riferimento corretto non è a-bis	1			-
come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni essenziali a-bis) il riferimento corretto non è al dall'articolo 1, comma 1, lett. 3.1 L'osservazione è accolta. Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni chiave": le informazioni	*			, -
1, lettera t), del Testo unico; a-bis) "informazioni chiave": le informazioni essenziali a-bis) il riferimento corretto non è al a-bis) il riferimento corretto non è a-bis) il riferimento corretto non è a-bis) il riferimento corretto non è a-bis a-b	, .			
a-bis) "informazioni chiave": le informazioni chiave": le essenziali a-bis)3.1 Abi ritiene che nel comma 1, lett. a-bis)3.1 L'osservazione è accolta. Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni"informazioni	,			*
informazioni essenziali <u>a-bis)</u> il riferimento corretto non è al Tuttavia si vedano le considerazioni chiave": le informazioni		3.1 Abi ritiene che nel commo 1 lott	3.1 L'asservazione à accolta	, .
	· ·			/
adoguatamente su atturate ene comma 3, ieu. 0) dei successivo art. 3, isuo 3.2.		l 		
	S	1	3.2.	\mathcal{E}
	investitori per consentire loro di	const at continu 5 ous), lett. o).		
comprendere la natura e i rischi 3.2 Lo Studio Legale Hogan Lovells 3.2 e 3.3 La nuova Direttiva consentire loro di	•	3.2 Lo Studio Legale Hogan Lovells	3.2 e 3.3 La nuova Direttiva	

connessi all'emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b);

- b) "piccole e medie imprese": le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:
- 1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;
- 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
- 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro-;

ritiene non opportuna la scelta di sezionare la definizione di "key information" in due articoli diversi [l'art. 3, comma 1, lett. a-bis) e l'art. 5, comma 3] in quanto non in linea con gli intenti definitori della nuova Direttiva che introduce al riguardo un'unica definizione.

3.3 Lo Studio Legale Allen & Overy chiede che venga chiarita la definizione di "informazioni chiave". Infatti, la formulazione dell'art. 3, comma 1, lett. a-bis) e dell'art. 5 comma 3 rende la nozione di "informazioni chiave" applicabile solo alla nota di sintesi, laddove, invece, la nuova Direttiva ha inteso fornire una definizione completa di "informazioni chiave" suscettibile in astratto di molteplici applicazioni.

Lo Studio Legale Allen & Overy ritiene quindi che la definizione in esame, contenuta nel RE, debba riflettere il disposto dell'art. 2, comma 1, lett. s) della nuova Direttiva e che le lettere da a) a d) del comma 3 dell'art. 5 vadano reinserite nella definizione di "informazioni chiave" contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. a-bis).

3.4 Lo **Studio Legale Allen & Overy** chiede che sia specificato cosa si intenda, nell'**art. 3, comma 1, lett.** *a*-

inserisce nella definizione di key information quanto si è proposto di introdurre nell'art. 5 come contenuto della nota di sintesi. In linea con i suggerimenti dei due studi legali e al fine di semplificare la rintracciabilità delle disposizioni della direttiva nel nostro regolamento. si accoglie l'osservazione proposta e pertanto le lettere da a) a d) del comma 3 dell'art. 5 sono inserite nella definizione di "informazioni chiave" contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. a-bis).

3.4 Si tratta di aspetti applicativi che non possono trovare riscontro nel testo regolamentare e che potranno

comprendere la natura e i rischi connessi all'emittente. al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente. fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3bis, lettera b; A seconda delle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti le informazioni offerti. chiave contengono seguenti elementi:

- 1) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria;
- 2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;

	bis), per informazioni "adeguatamente	essere chiariti dall'ESMA con	3) le condizioni generali
	strutturate" e in quale modo tali	misure di Livello 3.	dell'offerta, comprese le
	informazioni debbano consentire agli		spese stimate a carico
	investitori di "decidere quali offerte di		dell'investitore imputate
	strumenti finanziari <u>esaminare</u>		dall'emittente o
	ulteriormente".		dall'offerente;
			4) i dettagli
	3.5 Lo Studio Legale Allen & Overy	3.5 L'osservazione è accolta.	dell'ammissione alla
	ritiene che nella definizione di		negoziazione;
	informazioni chiave vada reinserito il		5) le ragioni dell'offerta
	riferimento all'ammissione a		e l'impiego dei proventi.
	negoziazione.		
			omissis
<i>b</i> -bis) "società con ridotta	3.6 Assonime, con riferimento al	3.6 Relativamente all'osservazione	
capitalizzazione di mercato": una	comma 1, lett. b-bis), ritiene	formulata da Assonime, si segnala	
società quotata in un mercato	opportuno precisare che nella locuzione	che, con riferimento alle	
regolamentato che abbia avuto, nei	"tre anni civili precedenti" si è inteso	informazioni finanziarie storiche da	
tre anni civili precedenti, una	fare riferimento agli esercizi sociali	includersi nel prospetto di un	
capitalizzazione media di mercato	precedenti.	emittente azioni, l'Allegato I, punto	
inferiore a 100.000.000 euro,		20.1, del Regolamento comunitario	
calcolata sulla base delle quotazioni		n. 809/2004, prevede che "Se	
di chiusura anno.		l'emittente ha modificato la sua data	
		di riferimento contabile durante il	
2. Ai fini del presente Titolo valgono		periodo per il quale sono richieste	
le definizioni contenute nel Testo		informazioni finanziarie relative agli	
unico e nel Regolamento n.		esercizi passati, le informazioni	
809/2004/CE.		finanziarie relative agli esercizi	
		passati sottoposte a revisione	
		coprono almeno 36 mesi ovvero	
		l'intero periodo in cui l'emittente è	
		stato in attività, se più breve.".	
		_	
		Poiché, dunque, la citata	

		disposizione comunitaria non identifica l'anno civile con l'esercizio sociale, si ritiene di non effettuare la precisazione richiesta dall'associazione di categoria in attesa che sul punto si pronunci l'ESMA con misure di Livello 3.	
Capo II Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione []			Capo II Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione
Art. 5 (Prospetto d'offerta) 1. Il prospetto d'offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98-bis del Testo unico per gli emittenti di	<u> </u>	5.1 Si vedano le considerazioni espresse ai punti 3.2 e 3.3.	[] Art. 5 (Prospetto d'offerta) omissis 3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico,
Paesi extracomunitari. 2. Per l'offerta di prodotti finanziari di cui al presente Capo diversi dai valori mobiliari, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del	chiave".		fornisce concisamente e in linguaggio non tecnico le informazioni chiave di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>a</i> -bis), nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e

prospetto.

3. La nota di sintesi, prevista 5.2 Inoltre, lo Studio Legale Allen & 5.2 Il formato comune è quello che dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico. è redatta fornisce concisamente e in linguaggio non tecnico e in conformità all'articolo 24 del Regolamento n. 809/2004/CE le informazioni chiave di cui all'articolo 3, comma 1, lettera abis), nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate sulle caratteristiche fondamentali dei prodotti oggetto dell'offerta in modo da aiutare gli investitori a valutare se investire in tali prodotti. La nota di sintesi illustra brevemente le caratteristiche essenziali dei prodotti finanziari, dell'emittente e degli eventuali garanti nonché i fattori di rischio connessi a ciascuno di essi e contiene è elaborata secondo un formato comune. facilitare per comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili. A seconda delle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti offerti, la nota di sintesi contiene i seguenti elementi:

Overv ritiene vada chiarito cosa significhi quanto disposto nel comma 3 dell'art. 5 secondo cui la nota di sintesi deve essere elaborata secondo un formato comune.

5.3 Relativamente al comma 3, Abi chiede alla Consob di chiarire se la nota di sintesi debba contenere solo le "informazioni chiave", come sembrano prevedere le disposizioni della nuova Direttiva o anche altre informazioni.

sarà definito al Livello 2 dalla Commissione europea su technical advice dell'ESMA.

5.3 Dalla nuova Direttiva emerge che la nota di sintesi deve fornire le informazioni chiave. Nel proprio technical advice alla CE l'ESMA. nei principi generali relativi alla nota di sintesi prevede, tra l'altro che: "218. The purpose of the summary is to present the key information that investors need in order to be able to decide which offers and admissions of securities to consider further.". Pertanto, alla luce di quanto previsto dall'ESMA, si ritiene che la nota di sintesi non potrà contenere informazioni diverse da quelle chiave.

il contenuto della nota di sintesi forniscono. unitamente al prospetto, informazioni adeguate sulle caratteristiche fondamentali prodotti oggetto dell'offerta in modo da aiutare gli investitori a valutare se investire in tali prodotti. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune. per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili. A seconda delle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti offerti, la nota di sintesi contiene i seguenti elementi: - a) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività. le passività e la situazione finanziaria:

b) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari:

- a) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria:
- b) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;
- c) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente dall'offerente:
- d) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi.
- 3-bis. La nota di sintesi contiene altresì un'avvertenza secondo cui:
- al prospetto;
- b) qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame parte dell'investitore del prospetto completo;
- dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente
- **5.4** Poiché la nuova formulazione dell'art. 5 ha fatto slittare al comma 3a) va letta come un'introduzione | bis l'attuale contenuto relativo alle avvertenze che la nota di sintesi deve contenere (attualmente previsto nel comma 3), Assogestioni chiede che l'art. 24, comma 3 del RE sul prospetto d'offerta dei fondi comuni di investimento chiusi sia integrato c) qualora sia proposta un'azione | richiamando l'applicabilità anche del comma 3-bis dell'art. 5.
- **5.4** L'osservazione è accolta. Più in generale, al comma 3 dell'art. 24 sono apportate ulteriori modifiche finalizzate ad aggiornare i richiami agli artt. 11 e 12, oggetto, in questa sede, di alcune revisioni. Infatti:
- viene richiamato anche il nuovo comma 1-bis dell'art. 11:
- il richiamo all'art. 12 viene effettuato limitatamente ai commi 2 e 3.

Analogamente anche gli artt. 27 e incombe sulle persone che

- c) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente dall'offerente;
- d) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi.
- 3-bis. La nota di sintesi contiene altresì un'avvertenza secondo cui:
- *a*) va letta come un'introduzione al prospetto;
- b) qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo;
- c) qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese traduzione del prospetto dell'inizio prima del procedimento e
- d) la responsabilità civile

potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e

- d) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante. imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altri parti del prospetto.
- 4. Ove il prospetto sia costituito da 5.5 Abi chiede di rendere il contenuto distinti documenti dell'articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato documento offerti vengono al pubblico l'emittente o l'offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione. Oualora successivamente all'approvazione del documento di registrazione o di un qualsiasi supplemento ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico, sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possa influire sulle valutazioni degli investitori, la

(relativi, rispettivamente, 60 all'offerta al pubblico all'ammissione alle negoziazioni di OICR esteri armonizzati) sono modificati nel senso di prevedere che il richiamo all'art. 12, contenuto nel comma 4 dell'art. 27 e nel comma 6 dell'art. **60**. circoscritto ai commi 4 e 5.

hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altri parti del prospetto.

- sensi dell'articolo emendato relativo all'aggiornamento del documento di registrazione - "più aderente al testo dell'art. 12 della Direttiva che riguarda registrazione, quando i prodotti il contenuto della nota informativa nel caso di prospetto costituito da documenti separati".
- **5.5** Anche al fine di rendere più rintracciabili facilmente regolamento le disposizioni della nuova Direttiva, si ritiene di operare come proposto dall'Abi. A tal fine, nel comma 4 dell'art. 5 viene riportato quanto previsto dall'art. 12, paragrafo 2, della nuova Direttiva.

4. Ove il prospetto sia da documenti costituito distinti ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando prodotti vengono offerti al pubblico l'emittente l'offerente è tenuto redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. In tal caso la nota informativa sui prodotti finanziari fornisce informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento registrazione, qualora sia intervenuto un

	,	
nota informativa fornisce le		cambiamento rilevante o
informazioni che sarebbero di norma		uno sviluppo recente che
contenute nel documento di		possa influire sulle
registrazione.		valutazioni degli investitori
		successivamente
5. Se l'emittente o l'offerente ha		all'approvazione del più
trasmesso il documento di		recente documento
registrazione alla Consob senza		aggiornato di
richiederne l'approvazione, tutta la		registrazione, a meno che
documentazione, compresa		tali informazioni non siano
l'informazione aggiornata, è soggetta		fornite in un supplemento
ad approvazione.		al documento di
		registrazione ai sensi
5-bis. Il documento di		dell'articolo 94, comma 7,
registrazione, eventualmente		del Testo unico. La nota
aggiornato con un supplemento ai		informativa e la nota di
sensi dell'articolo 94, comma 7, del		sintesi sono soggette a
Testo unico o con le informazioni		specifica approvazione.
riportate nella nota informativa, se		
accompagnato da quest'ultima e		omissis
dalla nota di sintesi, è considerato		
un prospetto valido.		
Art. 6		Art. 6
(Prospetto di base)		(Prospetto di base)
1. Fermo restando quanto previsto		omissis
dall'articolo 26 del Regolamento n.		
809/2004/CE, l'emittente o		
l'offerente può scegliere di redigere		
un prospetto di base contenente tutte		
le informazioni rilevanti concernenti		
l'emittente e gli strumenti offerti al		

pubblico, integrato dalle condizioni		
definitive dell'offerta, nelle offerte al		
pubblico aventi ad oggetto		
esclusivamente:		
a) strumenti diversi dai titoli di		
capitale, compresi tutti i tipi di		
warrant, emessi nel quadro di un		
programma di offerta;		
b) strumenti diversi dai titoli di		
capitale emessi in modo continuo o		
ripetuto da banche, ove ricorrano		
congiuntamente queste condizioni:		
1) le somme derivanti		
dall'emissione di detti strumenti		
siano destinate all'investimento in		
attività che offrono una sufficiente		
copertura delle obbligazioni dagli		
stessi derivanti fino alla loro data di		
scadenza;		
2) in caso di insolvenza della		
banca interessata, dette somme siano		
destinate in via prioritaria a		
rimborsare il capitale e gli interessi		
maturati, fatte salve le disposizioni		
del decreto legislativo 1° settembre		
1993, n. 385, in materia di		
risanamento e liquidazione delle		
banche operanti in ambito		
comunitario.		
2. Le informazioni fornite nel		
prospetto di base sono integrate, se		
necessario, a norma dell'articolo 94,		

- comma 7, del Testo unico, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti da offrire al pubblico.
- 3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono pubblicate, non appena disponibili e, messe a disposizione degli investitori. depositate presso la Consob e, ove applicabile, comunicate autorità dall'emittente alle competenti degli Stati membri ospitanti, possibile, prima dell'inizio dell'offerta. mediante avviso con le modalità previste dall'articolo 9, comma 1, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.
- **6.1 Abi** osserva che il nuovo **comma 3 | 6.1** Le modalità di pubblicazione non disciplina più le modalità di pubblicazione delle condizioni definitive e pertanto chiede alla Consob di chiarire se in tal modo si sia inteso lasciare autonomia in merito alla pubblicazione o se, invece, occorra una precisazione al riguardo.
- 6.2 Lo Studio Legale Hogan Lovells chiede che siano chiarite le modalità con le deve auali l'emittente comunicare i final terms alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. In particolare, il partecipante alla consultazione ritiene opportuno chiarire se la suddetta trasmissione dei final terms assolta possa essere elettronicamente.
- delle condizioni definitive sono disciplinate nell'art. 33 del Regolamento comunitario 809/2004; tale disposizione direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale pertanto non necessita di essere replicata nel RE.
- **6.2** L'invio elettronico dei final terms è senz'altro auspicabile, dato il numero elevato degli stessi; la Consob, pertanto, con apposite istruzioni operative provvederà a chiarire le modalità di inoltro elettronico dei final terms.
- **6.3** L'integrazione apportata al comma 3 deriva dall'esigenza di recepire la previsione della nuova Direttiva che limita il contenuto delle condizioni definitive rispetto eventuali informazioni da includere in un supplemento al prospetto di base.
- 3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono messe a disposizione degli investitori nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 33 del Regolamento n. 809/2004/CE, depositate presso la Consob e, ove applicabile, comunicate dall'emittente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla informativa nota sugli strumenti finanziari e non utilizzate sono per integrare il prospetto di In ogni caso il base. prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo

		d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.
Art. 7 (Omissione di informazioni,		Art. 7
informazioni equivalenti		(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti
e informazioni incluse mediante		e informazioni incluse
riferimento)		mediante riferimento)
, ,	7.1 Le modifiche apportate al	,
1. Salvo quanto previsto dall'articolo	comma 1 derivano dall'esigenza di	1. Salvo quanto previsto
95-bis, comma 1, del Testo unico,	aggiornare il richiamo effettuato	dall'articolo 95-bis, comma
ove le indicazioni relative al prezzo e	dalla disposizione in esame all'art. 9	1, del Testo unico, ove le
alla quantità dei prodotti finanziari da	con le modifiche apportate a	<u> </u>
offrirsi al pubblico non possano	quest'ultimo.	e alla quantità dei prodotti
essere inserite nel prospetto, esso		finanziari da offrirsi al
potrà indicare i criteri o le condizioni		pubblico non possano essere
in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del		inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le
prezzo, in alternativa ai criteri e alle		condizioni in base ai quali il
condizioni, può essere indicato anche		prezzo e la quantità saranno
il prezzo massimo. Le indicazioni		determinati. Nel caso del
relative al prezzo di offerta definitivo		prezzo, in alternativa ai
e alla quantità dei prodotti sono		criteri e alle condizioni, può
pubblicate, con le modalità previste		essere indicato anche il
dall'articolo 9, comma 1, mediante		prezzo massimo. Le
avviso non appena tali elementi sono		indicazioni relative al prezzo
determinati.		di offerta definitivo e alla

		quantità dei prodotti sono
1-bis. Nel prospetto relativo		pubblicate, con le modalità
all'offerta al pubblico di strumenti		previste dall'articolo 9,
finanziari garantiti da uno Stato		commai 1, 1-bis, 1-ter e 1-
membro possono essere omesse le		quater, mediante avviso non
informazioni relative a tale		appena tali elementi sono
garante.		determinati.
2. La Consob può autorizzare, su		omissis
richiesta, l'omissione dal prospetto di		
determinate informazioni previste		
negli schemi di prospetto, se ricorre		
almeno una delle seguenti condizioni:		
a) la comunicazione di dette		
informazioni sia contraria		
all'interesse pubblico;		
b) la comunicazione di dette		
informazioni rechi un grave		
pregiudizio all'emittente, purché		
l'omissione non sia atta a trarre in		
inganno il pubblico per quanto		
riguarda fatti e circostanze essenziali		
per consentire un fondato giudizio		
riguardo all'emittente, all'offerente e		
agli eventuali garanti nonché con		
riguardo ai diritti connessi ai prodotti		
oggetto del prospetto;		
c) dette informazioni siano di		
minore importanza soltanto per la		
specifica offerta e non siano tali da		
influenzare la valutazione della		
posizione finanziaria e delle		
prospettive dell'emittente,		

1 111 00	1	
dell'offerente o degli eventuali		
garanti.		
3. Qualora, eccezionalmente e		
sempreché non sia arrecato		
pregiudizio alle finalità indicate		
dall'articolo 94, comma 2, del Testo		
unico, determinate informazioni		
prescritte dagli schemi di prospetto		
non siano adeguate all'ambito di		
attività dell'emittente, alla sua forma		
giuridica o ai prodotti oggetto del		
prospetto, il prospetto dovrà		
contenere informazioni equivalenti,		
ove disponibili.		
4. Ai sensi dell'articolo 28 del		
Regolamento n. 809/2004/CE, le		
informazioni da inserire nel prospetto		
possono essere incluse mediante		
riferimento ad uno o più documenti		
previamente o simultaneamente		
pubblicati, purché approvati		
dall'autorità competente del Paese di		
origine o depositati presso la stessa,		
ai sensi della Direttiva 2003/71/CE		
e della Direttiva 2004/109/UE. Tali		
informazioni sono quelle più recenti		
a disposizione dell'emittente. La nota		
di sintesi non contiene informazioni		
incluse mediante riferimento.		
5. Nel caso previsto dal comma 4 il		

prospetto	conti	ene	u	n	indice
incrociato	dei	rif	erim	enti	che
consenta al	pubb	lico	di i	indiv	iduare
agevolmente	gli	spe	cific	i el	ementi
informativi.					

Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento)

1. La comunicazione dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, la che comunicazione o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui perviene alla Consob la documentazione prescritta. Per completamento della documentazione si intende non soltanto la trasmissione di uno dei documenti elencati negli allegati 1A e 11 ma anche l'inserimento degli elementi di informazione mancanti rispetto a quanto richiesto dagli applicabili schemi di prospetto. I documenti e le parti di essi mancanti

prevista | 8.1 Lo Studio Legale Allen & Overy chiede di chiarire che nel comma 1, ai fini del completamento della documentazione, rileva esclusivamente l'inserimento degli elementi informazione contenuti nella comunicazione ex art. 94, comma 1, del TUF e l'allegazione documentazione prevista negli Allegati 1A e 1I del RE. Lo studio legale chiede altresì di precisare che tale norma non possa in alcun modo essere interpretata come riferita al contenuto del prospetto, o di una parte di esso, "il quale, in quanto reso oggetto della disamina di cui all'art. 8. comma 4 del TUF, deve essere esclusivamente allegato ai fini della completezza della documentazione di cui all'art. 8. *comma 1.*".

documenti e le parti di essi mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di consultazione suggerisce di eliminare

8.1 Alla luce delle osservazioni pervenute si ritiene di eliminare dal comma 1 la disposizione sottoposta alla consultazione secondo cui: "Per completamento della documentazione si intende non soltanto la trasmissione di uno dei documenti elencati negli allegati 1A e 1I ma anche l'inserimento degli elementi di informazione mancanti rispetto a quanto richiesto dagli

applicabili schemi di prospetto.".

Sull'argomento, la Commissione ritiene di dover svolgere ulteriori riflessioni, anche in ragione dell'opportunità di riconsiderare i della contenuti Comunicazione DEM/9025420 del 24 marzo 2009 ("Definizione dei compiti assegnati alla Consob in sede di approvazione dei prospetti concernenti titoli azionari, redatti ai sensi della

Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento)

1. La comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la comunicazione 0 documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente l'offerente entro dieci giorni lavorativi comunicazione prende data dal giorno in cui perviene alla Consob documentazione prescritta. Per completamento della documentazione si intende non soltanto la trasmissione di uno dei documenti elencati negli allegati 1A e improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di improcedibilità comporta la chiusura del procedimento istruttorio.

- 2. La Consob approva il prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l'offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico.

 aggravio aggravio approvazi informazi informazi dell'artico
- 3. Il termine è esteso a venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del presente Capo diversi da quelli indicati al comma 2.
- 4. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 o entro venti adeguata motivazione, a seguito di una verifica che dovrebbe essere fatta solo nel corso dell'istruttoria. Infine, la modifica proposta sembrerebbe essere incoerente con quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9025420 del 24 marzo 2009, che qualifica come irricevibile la comunicazione che rechi in allegato un prospetto ove risultino,

l'utilizzo della struttura "non soltanto ... ma anche" nella definizione di completamento della documentazione.

Lo Studio Legale Linklaters e l'Aifi sottolineano che le modifiche proposte potrebbero comportare un ulteriore della procedura approvazione del prospetto, in quanto 1'inserimento di elementi informazione mancanti rispetto a quanto richiesto dagli applicabili schemi di prospetto rientra già nel potere della Consob di richiedere ulteriori informazioni ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 e non risulterebbe opportuno rimettere agli esiti di tale verifica dichiarazione incompletezza. Inoltre, secondo i partecipanti alla consultazione, se la Consob dovesse ritenere la domanda incompleta per mancanza di elementi di informazione dovrebbe informare l'emittente in modo puntuale e con adeguata motivazione, a seguito di una verifica che dovrebbe essere fatta solo nel corso dell'istruttoria. Infine, la modifica proposta sembrerebbe essere incoerente con quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9025420 del 24 marzo 2009, che qualifica come irricevibile la comunicazione che rechi

direttiva n. 2003/71/CE").

11 ma anche l'inserimento degli elementi informazione mancanti rispetto a quanto richiesto dagli applicabili schemi di prospetto. I documenti e le parti di essi mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di improcedibilità comporta la chiusura del procedimento istruttorio.

... omissis ...

giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. I termini previsti per l'approvazione del prospetto dai commi 2 e 3 iniziano a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di improcedibilità comporta la chiusura procedimento del istruttorio.

Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2, o entro settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, da quando la comunicazione di cui al comma 1 prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi.

già da un esame preliminare, assenti intere parti delle informazioni previste dagli schemi applicabili.

Inoltre, lo Studio Legale Linklaters chiede di prevedere che non sia ritenuta incompleta la documentazione trasmessa laddove si tratti di documenti informazioni non ancora disposizione dell'emittente e/o dell'offerente.

5. Nei casi previsti dal comma 4, la **8.2** Lo **Studio Legale Linklaters** e l'Aifi chiedono che sia riconosciuta all'emittente la facoltà di sospendere il procedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto in presenza di situazioni di mercato caratterizzate da una certa volatilità e incertezza. In tal modo, secondo i due partecipanti alla consultazione, verrebbe preservato il lavoro svolto sulla documentazione e verrebbe riconosciuta una maggiore flessibilità in termini di tempistica dell'operazione, "andando oltre all'attuale previsione che consente di posticipare, in seguito all'approvazione del prospetto, l'inizio del periodo di offerta sino ad un mese dal rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione in presenza di determinati eventi di mercato". L'intervento della Consob dovrebbe dunque concentrarsi

8.2 In occasione delle modifiche regolamentari introdotte con la delibera 16840 del 19 marzo 2009 la Consob, recependo le istanze degli operatori, ha individuato un termine massimo (40 o 70 giorni lavorativi a partire dalla completezza della domanda a seconda della tipologia di emittente) "entro il quale la Consob è comunque tenuta a pronunciarsi in all'approvazione merito del prospetto: viene quindi fissata la durata massima dell'istruttoria, prevedendo termini più contenuti rispetto a quelli riscontrati in media nella prassi più recente" (così nel documento sugli esiti consultazione). I due partecipanti alla consultazione, affermano adesso che "tale limite temporale, in condizioni normali, costituisce una

principalmente con riferimento all'introduzione della facoltà sospensione dei termini a favore dell'emittente; (ii) all'individuazione dei termini massimi di sospensione; e (iii) alle modalità di riavvio del procedimento. contemplando una eventuale estensione del termine massimo di approvazione del prospetto. L'Aifi aggiunge, inoltre, come ulteriore ipotesi, quella di valutare una riduzione della tempistica dell'istruttoria prevista dall'art. 8 per le società "Private Equity Backed".

garanzia per l'emittente circa la conclusione dell'istruttoria entro termini definiti. Peraltro, in una situazione di mercato caratterizzata da una certa volatilità e incertezza, la necessità di chiudere il procedimento potrebbe risultare sfavorevole buon esito dell'operazione". Per ovviare a tale problema, gli stessi propongono di introdurre una facoltà di sospensione procedimento a favore dell'emittente, e chiedono che tale facoltà sia disciplinata nel regolamento.

Al riguardo, si evidenzia che tale facoltà di sospensione non è prevista a livello di diritto dell'Unione Europea.

Si sottolinea che elementi di flessibilità sono già previsti dalla disciplina vigente o sono stati introdotti in via di prassi. Ai sensi dell'art. 10 del RE, il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga integrato con gli eventuali supplementi, in relazione ai quali, peraltro, finché non abbia inizio l'offerta. non trova applicazione la disciplina della

revoca delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 95-bis del TUF. Inoltre. proprio per far fronte a particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, sin dal 2008 la Consob ha consentito che all'interno del prospetto sia inserito un calendario indicativo dell'operazione, per cui l'inizio dell'operazione può essere posticipato rispetto a tale indicazione senza necessità di supplemento al prospetto. In questa sede è opportuno chiarire che, nel caso in cui il prospetto indichi i modi di comunicazione al pubblico del calendario definitivo dell'offerta, questa potrà essere iniziata anche dopo un mese dal rilascio del provvedimento.

Quanto alla preoccupazione, manifestata dai partecipanti alla di "preservare, consultazione. quantomeno in parte, il lavoro svolto sulla documentazione", si segnala che tale esigenza può essere soddisfatta anche in caso di rinuncia all'istanza. Laddove, infatti, l'emittente decida di riproporre l'istanza, in presenza di condizioni di mercato più favorevoli, non dovrà inviare di nuovo la documentazione già trasmessa, purché la stessa non

necessiti di aggiornamenti, e l'attività istruttoria svolta dalla Consob, fino al momento della rinuncia, evidentemente sarà riflessa nella versione del prospetto allegata alla nuova comunicazione.

Per tali motivi, non si ritiene di condividere la relativa proposta di modifica dell'articolato.

Con riguardo alla richiesta di prevedere termini istruttori diversi per le società Private Equity Backed, si sottolinea che i tempi di approvazione prospetto sono stabiliti dalla direttiva Prospetto, che non prevede articolazioni temporali diverse per tipologie di società, salvo quanto disposto dall'art. 13, par. 3, che estende il termine di approvazione del prospetto da 10 a 20 giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha alcuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico. Con riferimento alla possibilità di

	8.3 L'Aifi chiede alla Consob di valutare la possibilità di emanare una comunicazione interpretativa "volta a mantenere l'efficacia dell'autorizzazione Consob alla pubblicazione del prospetto per un congruo periodo di tempo (superiore ai 30 giorni previsti dalla precedente comunicazione), al fine di consentire all'emittente di non essere pregiudicato da situazioni contingenti".	nuovo testo sottoposto alla consultazione prevede che "il	
	aa situazioni contingenti .	un calendario indicativo dell'operazione, per cui l'inizio dell'operazione può essere posticipato rispetto a tale indicazione senza necessità di supplemento al	
		prospetto, si rinvia alle valutazioni svolte nel punto 8.2.	
6. Il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo		8.4 Per esigenze di razionalizzazione della disciplina, si ritiene opportuno eliminare la	dall'articolo 94, comma 7,
approva entro un massimo di sette		sovrapposizione tra tale comma e il	
giorni lavorativi dalla sua ricezione.		comma 5 dell'art. 9 relativamente	entro un massimo di sette
Anche la nota di sintesi e le sue		alla nota di sintesi; pertanto il	
eventuali traduzioni sono		comma 6 è integrato con i	
completate, se necessario, da		riferimenti alla normativa	sintesi e le sue eventuali
supplementi per tener conto delle		comunitaria contenuti nell'ultimo	traduzioni sono completate,

nuove	informazioni	incluse	nel
suppler	nento al prospe	etto.	

- 7. Per i prospetti relativi a titoli di capitale redatti in formato tripartito di cui al comma 2, la Consob approva la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi entro cinque giorni lavorativi, a condizione che:
- *a)* l'emittente abbia titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- b) detti prospetti non riguardino emittenti quotati sottoposti dalla Consob ad obblighi di aggiornamento mensile di determinate informazioni:
- *c)* l'emittente soddisfi regolarmente gli obblighi informativi cui è sottoposto;
- *d)* gli strumenti finanziari oggetto del prospetto non siano sospesi dalle negoziazioni.
- 8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un

periodo del comma 5 dell'art. 9 che se viene conseguentemente eliminato.

se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5 e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.

... omissis ...

8.5 Il comma 8 è stato modificato al fine di prevedere, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 2010/78 (cd. Direttiva Omnibus), la comunicazione all'ESMA del trasferimento dell'approvazione del prospetto.

8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari

mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa accettazione di quest'ultima autorità. 9. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento. 10. Qualora il prospetto trasmesso alla Consob per l'approvazione comprenda più prospetti di base per i quali occorra l'approvazione delle autorità di Stati membri diversi, la Consob può trasferirne l'approvazione ad una di esse, previa accettazione di quest'ultima. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.			comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa comunicazione all'ESMA e accettazione di quest'ultima autorità dell'autorità competente omissis
Art. 9 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)			Art. 9 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)
1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico o al suo invio in formato elettronico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente,	nel <u>comma 1</u> dell'obbligo di messa a disposizione del pubblico del prospetto e degli eventuali supplementi attraverso la loro pubblicazione sul sito internet	9.1 La proposta di Acepi non può essere accolta in quanto la pubblicazione del prospetto sul sito degli intermediari è posta dalla nuova Direttiva in alternativa alla pubblicazione sul sito dell'emittente.	1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico o al suo invio in formato elettronico, è depositato presso la Consob nonché

quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta. anche alternativamente: mediante forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi. L'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea prospetto. In aggiunta l'emittente o l'offerente possono mettere il prospetto a disposizione **del pubblico** *a*) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione; b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;.

c) in forma elettronica nel sito internet dell'emittente e. ove esistente, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi. In tal caso l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento

sopra citati documenti anche sui siti internet degli intermediari incaricati del collocamento.

Acepi concorda con la previsione della facoltatività della pubblicazione del prospetto e degli eventuali supplementi attraverso il loro inserimento su uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione ovvero l'utilizzo di copie stampate messe a disposizione gratuitamente presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli incaricati del intermediari collocamento.

9.2 Relativamente al comma 1, Abi | 9.2 II chiede alla Consob che venga specificato il periodo minimo in cui il prospetto deve restare sul sito internet dell'emittente a disposizione degli investitori.

relativamente Federcasse. comma 1, chiede di riconoscere alle dovrebbe rendere non onerosa la conformemente alla lettera

periodo minimo permanenza del prospetto sul sito dell'emittente internet non specificato dalla nuova Direttiva e pertanto non si ravvisa l'opportunità di prevedere un tale termine nel RE. Tuttavia, appare evidente che tale pubblicazione sul sito dell'emittente debba sussistere almeno per tutta la durata dell'offerta. Restano fermi gli obblighi di informativa previsti dalla disciplina di settore a carico dell'intermediario che effettua il collocamento.

9.3 La sussistenza di un sito internet

messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:

- mediante inserimento in uno o più diffusione giornali nazionale o larga diffusione:
- b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;
- c) o mediante forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso. nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.

1-*bis*. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto.

banche per le quali risulta difficoltosa o onerosa la pubblicazione del prospetto mediante forma elettronica nel sito internet dell'emittente, la possibilità di pubblicare il prospetto nel sito internet rispettiva associazione della categoria, analogamente a quanto previsto la pubblicazione dell'informativa al pubblico ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006.

- **1-bis**. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste—dalle lettere a) e c) al comma 1 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2. Ove l'offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d'origine, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale

9.4 Fieg non concorda con la previsione dell'obbligatorietà modalità elettronica di pubblicazione del prospetto che sostituisce la possibilità, attualmente prevista, di scelta tra le diverse modalità di messa a disposizione del pubblico del prospetto stesso, tra le quali l'inserimento in uno o più giornali nazionali o a larga diffusione che nel nuovo regime costituirebbe soltanto una modalità aggiuntiva facoltativa. del tutto Secondo partecipante alla

pubblicazione del prospetto su tale sito. L'ipotesi che l'emittente non abbia un sito internet non sembra essere presa in considerazione dalla nuova Direttiva che, comunque, l'alternativa prevede tra pubblicazione sul sito dell'emittente e la pubblicazione sul sito degli intermediari incaricati collocamento. Tuttavia, al fine di all'esigenza venire incontro manifestata dal partecipante alla consultazione, si ritiene di poter ammettere in via interpretativa la possibilità di pubblicare il prospetto nel sito internet delle associazioni di categoria, esclusivamente nel caso in cui le banche siano sprovviste di sito internet.

9.4 La nuova Direttiva, pur essendo formulata in maniera tale da prevedere la possibilità di scelta delle modalità di pubblicazione tra tre alternative, di fatto, imponendo la terza ove si siano scelte le prime due, rende obbligatoria la modalità elettronica e inevitabilmente ultronea la pubblicazione integrale sul quotidiano. Tale modalità peraltro per quanto consta non viene quasi mai adottata.

c) del comma 1.

L'emittente. 1-*ter*. l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto. In aggiunta l'emittente o l'offerente possono mettere il prospetto a disposizione del pubblico mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento. compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.

1-bisquater. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste-dalle lettere a) e c) dai commi 1 e 1-bis è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n.

avviso è pubblicato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 31 del Regolamento n. 809/2004/CE e contiene le informazioni ivi indicate.

- 3. Il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.
- 4. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni mediante incluse riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al comma 1. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

consultazione, infatti, al fine di un corretto recepimento della nuova Direttiva, l'art. 9 dovrebbe prevedere, insieme alla messa a disposizione obbligatoria del prospetto in forma elettronica, "in aggiunta e non come semplice possibilità la messa a disposizione del pubblico del prospetto mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione". Tale richiesta si fonda sulle seguenti argomentazioni:

- "la penetrazione di Internet in Italia si attesta ancora su livelli bassi e la maggior parte dei cittadini si affida, in via prioritaria, ai giornali nazionali e/o locali per essere informata";
- "l'utilizzo della carta stampata a fianco della diffusione elettronica garantisce i risparmiatori più deboli e meno organizzati, che hanno oggettivamente una minore facilità di accesso a Internet e costituiscono la fascia più bisognosa di tutela";
- "la carta stampata assicura certezza e sicurezza delle informazioni regolamentate, stante l'impossibilità di alterazione della pubblicazione".
- **9.5** Lo **Studio Legale Hogan Lovells** ritiene che l'aver previsto nel <u>comma 1</u> l'invio in formato elettronico del prospetto approvato, in alternativa a

Tuttavia, al fine di evitare incomprensioni interpretative e di restare quanto più aderenti al testo della nuova Direttiva, si reintroduce la struttura che prevede tre opzioni alternative stabilendo che, vengano scelte le prime due. l'emittente deve pubblicare il prospetto anche sul sito dell'emittente stesso 0 degli intermediari incaricati del collocamento. Modifiche analoghe sono, conseguentemente, apportate anche all'art. 56 relativo alla pubblicazione del prospetto ammissione alle negoziazioni.

Le modifiche introdotte nel RE sono imposte dalla nuova Direttiva che, come noto, è di armonizzazione massima e non consente agli Stati membri di disciplinare diversamente tali materie nemmeno per tener conto di presunte particolarità nazionali.

9.5 Valutandosi favorevolmente l'osservazione formulata, volta ad attuare una maggiore semplificazione e riduzione degli

809/2004/CE.

... omissis ...

4. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che 10 compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate ali commai 1 e 1-bis. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

una riproduzione dello stesso su supporto informatico, possa giustificare l'eliminazione dell'obbligo relativo al deposito cartaceo del prospetto presso la Consob, sostituito appunto dal deposito mediante invio in formato elettronico. oneri amministrativi a carico degli emittenti, la Consob ha già avviato i lavori per dotarsi di idonei strumenti informatici (teleraccolta, posta certificata, *server* di supporto) che permettano di eliminare l'obbligo del deposito cartaceo del prospetto. Le nuove procedure informatiche saranno attivate nel corso del 2012. Fino a tale momento si ritiene di non modificare la disposizione in esame nel senso auspicato dal partecipante alla consultazione.

5. Il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento con le modalità previste negli articoli 25, comma 5 e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.

9.6 Per le modifiche apportate al comma 5, si rinvia alle valutazioni svolte al punto 8.4.

5. Il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento con le modalità previste negli articoli 25, comma 5 e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.

	<u> </u>		
<u>Art. 10</u>			<u>Art. 10</u>
(Validità del prospetto, del prospetto			(Validità del prospetto, del
di base e del documento di			prospetto di base e del
registrazione)			documento di registrazione)
1. Il prospetto d'offerta è valido per			omissis
dodici mesi a decorrere dalla sua			omussis
pubblicazione approvazione, purché			
venga integrato completato con gli			
eventuali i supplementi			
eventualmente previsti dall'			
prescritti ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.			
comma 7, dei Testo unico.			
2. Il prospetto di base, una volta	10.1 Abi osserva un'incoerenza tra il	10.1 Poiché la Direttiva con	2. Il prospetto di base, una
pubblicato ai sensi dell'articolo 9,	comma 1 che fa decorrere la validità	riferimento al prospetto di base e al	1
comma 1, è valido per un periodo	1 1 1	documento di registrazione utilizza	1
fino a dodici mesi a decorrere dalla	1 1	il termine "filed", la cui traduzione	· • •
sua pubblicazione, purché venga		più corretta sembra essere	periodo fino a di dodici mesi
integrato con gli eventuali supplementi.	che per il prospetto di base fa, invece, riferimento alla pubblicazione.	"depositato", si ritiene di dover modificare i commi 2 e 4,	a decorrere dalla sua pubblicazione, purché venga
supplement.	L'associazione di categoria chiede un	sostituendo il termine "pubblicato"	integrato con gli eventuali
3. Il prospetto relativo agli strumenti		con "depositato".	supplementi.
previsti dall'articolo 6, comma 1,	4 che, con riferimento al documento di	•	
lettera b), è valido fintantoché tali			omissis
strumenti siano emessi in modo	preventivamente pubblicato e		
continuo o ripetuto.	approvato, è valido per dodici mesi.		4. Il documento di
4 Il documento di registrazione di	10.2 Abi chiede conferma della	10.2 Nella delibera con la guala	registrazione di cui all'articolo 94, comma 4,
	10.2 Abi chiede conferma della circostanza secondo cui le nuove	-	del Testo unico,
cui un articolo 77, comma 7, uci	chrostanza secondo car le nuove	retraine apportate at RL ic	dei Testo unico,

Testo unico, una volta pubblicato ai	previsioni sulla validità del prospetto si	modifiche oggetto del presente	preventivamente pubblicato
sensi dell'articolo 9, comma 1,	applicano ai prospetti approvati	documento verrà previsto quanto	depositato e approvato, è
preventivamente pubblicato e	successivamente all'entrata in vigore	richiesto dall'Abi.	valido per un periodo di
approvato, è valido per un periodo	delle nuove disposizioni in esame.		dodici mesi.
fino a di dodici mesi. , purché			
aggiornato ai sensi dell'articolo 5,	10.3 Lo Studio Legale Linklaters e	10.3 La disciplina comunitaria	
comma 4. Tale documento.	l' Aifi osservano che "in chiave	<u> </u>	
unitamente alla nota informativa e	prospettica, la predisposizione di un	* *	
alla nota di sintesi, è considerato	documento di registrazione e il suo	di 12 mesi dalla data della sua	
come un prospetto valido.	aggiornamento di anno in anno	approvazione senza possibilità di	
r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	potrebbero consentire di compiere	deroga.	
	successive emissioni di azioni in tempi	Quanto all'utilizzo del documento	
	molto celeri (il termine regolamentare	redatto per le azioni anche per le	
	è, in condizioni normali, di cinque	emissioni obbligazionarie, tale	
	giorni lavorativi) e, adottando il	possibilità è espressamente prevista	
	medesimo principio utilizzato in altri	dall'art. 21, comma 2, del	
	Paesi quali la Francia, un documento	Regolamento comunitario n.	
	di registrazione predisposto secondo lo	809/2004.	
	schema delle azioni potrebbe essere		
	utilizzato anche per l'emissione di		
	strumenti diversi, quali le		
	obbligazioni".		
	-		
<u>Art. 11</u>			<u>Art. 11</u>
(Validità comunitaria			(Validità comunitaria
dell'approvazione del prospetto)			dell'approvazione del
			prospetto)
1. Ai fini dell'offerta al pubblico di			
valori mobiliari negli altri Stati			omissis
membri della UE, prevista			
dall'articolo 98, comma 1, del Testo			
unico, la Consob, su richiesta			
dell'emittente o dell'offerente,			

trasmette alle autorità competenti		
degli altri Stati membri in cui		
l'offerta è prevista, entro tre giorni		
lavorativi successivi alla ricezione		
della richiesta o, se questa è		
presentata unitamente alla bozza di		
prospetto, entro un giorno lavorativo		
dall'approvazione, i seguenti		
documenti:		
a) un certificato di approvazione		
attestante che il prospetto è stato		
redatto conformemente alle		
disposizioni comunitarie. In tale		
certificato è fatta menzione		
dell'eventuale ricorrenza delle		
circostanze indicate dall'articolo 7,		
commi 2 e 3 nonché delle relative		
motivazioni;		
b) una copia del prospetto		
approvato;		
c) se del caso, una traduzione		
della nota di sintesi nella lingua		
ufficiale degli Stati membri ove		
l'offerta è prevista. A tal fine		
l'emittente o l'offerente trasmette la		
traduzione contestualmente alla		
richiesta. L'emittente, l'offerente		
ovvero le altre persone responsabili		
della redazione del prospetto si		
assumono la responsabilità di tale		
traduzione, ai sensi dell'articolo 5,		
comma 3.		

1-bis. Contestualmente, la Consob
trasmette il certificato di
approvazione di cui al comma 1,
lettera a), anche all'emittente o alle
persone responsabili della
redazione del prospetto.

- 2. La procedura prevista ail commia 1 e 1-bis si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.
- 3. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono pubblicati in Italia dopo che la Consob abbia ricevuto dall'autorità dello Stato membro d'origine i documenti di cui al comma 1.

11.1 Secondo lo Studio Legale Allen & Overy il comma 1-bis dovrebbe prevedere che la Consob debba informare l'emittente e le persone responsabili della redazione del prospetto dell'avvenuta ricezione del certificato di approvazione da parte dell'autorità dello Stato membro ospitante e quindi del perfezionamento della procedura di passaportazione.

Secondo il partecipante alla consultazione andrebbe previsto inoltre che la Consob, anche in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, comunichi il perfezionamento della procedura di passaportazione, informando l'emittente e le persone responsabili della redazione del prospetto di aver ricevuto dall'autorità dello Stato membro d'origine il certificato di approvazione.

11.1 L'osservazione dello studio legale è condivisibile la delegazione italiana aveva rappresentato tale esigenza in seno al Consiglio europeo. La nuova Direttiva tuttavia è stata approvata con un testo differente che non prevede l'informativa sulla ricezione del prospetto passaportato da parte dell'autorità ospitante. Al fine di salvaguardare l'uniformità della regolamentazione italiana con quella comunitaria, non si ritiene di poter integrare la disposizione in esame.

Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)

1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di valori mobiliari, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in

12.1 Lo Studio Legale Linklaters e l'Aifi osservano che l'attuale formulazione dell'art. 12 (richiamato dalle previsioni in tema di prospetto di ammissione alle negoziazioni) sembra richiedere, nel caso in cui l'emittente sia una società italiana, che il prospetto sia predisposto in lingua italiana,

12.1 L'osservazione formulata dai due partecipanti alla consultazione non può essere accolta: infatti la circostanza che un IPO contempli esclusivamente un collocamento istituzionale non si ritiene sufficiente a far venire meno l'obbligo di redigere il prospetto in italiano

Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)

... omissis ...

lingua italiana.

2. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. documenti I eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in contemplino una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.

4. 3. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.

3. 4. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto è messo a disposizione in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. In tale ultimo caso, la nota di sintesi è tradotta in lingua

nonostante l'assenza di un'offerta al pubblico in Italia; pertanto, i partecipanti alla consultazione chiedono che venga riconosciuta la possibilità di utilizzare la lingua inglese con riferimento ai prospetti di quotazione predisposti in occasione di IPO che contemplino esclusivamente un collocamento istituzionale.

qualora l'emittente sia una sociètà italiana e 1'ammissione negoziazioni debba avvenire su un mercato regolamentato italiano. Del resto. stessa disciplina la comunitaria prevede che: "Qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano effettuate Stato membro soltanto nello d'origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.".

In tale fattispecie, infatti, il prospetto di quotazione costituisce un essenziale strumento informativo anche per i risparmiatori che intendono acquistare i titoli della società neo quotata sul mercato secondario.

4. L'emittente o l'offerente mette a disposizione redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:

italiana. L'emittente o l'offerente mette a disposizione il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se: a) l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia quale Stato membro ospitante; b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34-ter, comma 4, numeri 2) e 3), del presente regolamento, ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l'Italia è lo Stato membro d'origine. 5. Nei casi previsti dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.	12.2 Abi chiede di sostituire nel comma 4, lett. b), il termine "prevalentemente" con il termine "anche". 12.3 Inoltre, l'associazione di categoria chiede di chiarire se il comma 4, lett. b) si applichi solamente ai titoli di emittenti bancari, visto il rinvio in esso contenuto all'art. 34-ter, comma 4, numeri 2) e 3), che si riferisce ai titoli emessi dalle banche in modo continuo o ripetuto.	12.2 L'osservazione non può essere accolta: sostituire il termine "prevalentemente" con il termine "anche" equivarrebbe a riconoscere la possibilità di presentare un prospetto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza, ogniqualvolta l'offerta si svolga in altri Stati e l'Italia sia lo Stato d'origine. 12.3 La natura dell'emittente non è rilevante ai fini dell'applicazione del regime linguistico previsto nel comma 4, che infatti contempla anche valori mobiliari non emessi da banche.	b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34-ter, comma 4, numeri 2) e 3), del presente regolamento, ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l'Italia è lo Stato membro d'origine omissis
Art. 13 (Obblighi informativi) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo			Art. 13 (Obblighi informativi) omissis

unico, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, a coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente pubblica, almeno con la modalità prescelta per la pubblicazione del prospetto d'offerta ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob. unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico e, in caso di offerte pubbliche finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, alla società di gestione del mercato. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta secondo le modalità e i termini indicati nel

13.1 Fieg concorda non l'eliminazione nel comma dell'obbligo di pubblicazione dell'avviso relativo ai risultati dell'offerta e con le conseguenti modifiche apportate all'Allegato 1F.

13.2 Lo Studio Legale Hogan Lovells non concorda con l'affermazione documento contenuta nel consultazione a delle commento modifiche introdotte nel comma 2, secondo cui la Consob si riserva di "raccomandare specifiche modalità e contenuti delle informazioni da rendere pubbliche". Infatti, secondo

con 2 ione non prevista dalla normativa comunitaria che si limita a imporre la sola pubblicità dei risultati dell'offerta. La sua eliminazione si inserisce nell'ambito del più ampio progetto Consob volto a prevedere disposizioni aggiuntive rispetto alla normativa comunitaria solo quando le stesse risultano necessarie per la tutela degli investitori.

13.2 Si condivide l'osservazione formulata; al riguardo si evidenzia che nel documento di consultazione si voleva far salva la possibilità per la Consob di raccomandare "specifiche modalità e contenuti" caso per caso, solo laddove se ne ravvisi l'opportunità.

sono contestualmente trasmesse alla Consob.

3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un regolamentato, mercato responsabile del collocamento, entro dalla pubblicazione due mesi dell'avviso previsto nel comma 2 chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.

prospetto. Le stesse informazioni partecipante alla consultazione, tale affermazione non si concilia con la scelta effettuata nel comma 2, tramite il rinvio al prospetto, di rimettere all'emittente la determinazione delle modalità e dei termini di pubblicazione dei risultati dell'offerta. La fissazione da parte della Consob di "specifiche modalità e contenuti" costringerebbe gli emittenti che operano in più Stati e che scelgono l'Italia come Paese d'origine per alcuni prodotti da offrire sul mercato domestico, a fornire informazioni diverse rispetto a quelle diffuse negli altri Stati membri.

> 13.3 Infine, lo Studio Legale Hogan Lovells chiede un chiarimento sulle modalità di trasmissione alla Consob dei risultati dell'offerta auspicando che sia ritenuto al riguardo sufficiente l'invio degli stessi in formato elettronico. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il partecipante alla consultazione chiede di conoscere se la Consob abbia intenzione di creare un indirizzo di posta elettronica dedicato all'invio di documentazione ufficiale al quale inviare anche il prospetto in formato elettronico ex art. 9.

3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob 1e ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse SII supporto informatico.

13.3 Valutandosi favorevolmente l'osservazione formulata, volta ad attuare maggiore una semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, la Consob ha già avviato i lavori per dotarsi di idonei strumenti informatici (Teleraccolta, certificata, server di supporto) che permettano l'inoltro in formato elettronico dei risultati dell'offerta. Le nuove procedure informatiche saranno attivate nel corso del 2012. Fino a tale momento si ritiene di

		non modificare la disposizione in esame nel senso auspicato dal partecipante alla consultazione.	
4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.	13.4 Abi, relativamente al comma 4, chiede conferma dell'eliminazione dell'obbligo di rendere pubblici i risultati dell'offerta, previsto nel nuovo comma 2, nel caso di offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti dalle banche.	13.4 Nel comma 4 è stato erroneamente eliminato il riferimento al secondo periodo del comma 2 che viene quindi ripristinato; pertanto l'obbligo di rendere pubblici i risultati dell'offerta si applica anche nel caso di offerte aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti dalle banche.	4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.
		and the second s	Capo III
			Disposizioni riguardanti
			quote o azioni di OICR
			[]
			Sezione IV
			Fondi italiani chiusi
			[]
			Art. 24 (Prospetto d'offerta)
			omissis
		24.1 Per le modifiche apportate al comma 3, si rinvia alle valutazioni svolte nel punto 5.4.	3. Si applicano gli articoli 5, commai 3, e 3-bis, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 1-

		bis e 2, e 12, commi 2 e 4 3.
		[]
		Sezione V OICR esteri non armonizzati
	27.1 Per le modifiche apportate al comma 4, si rinvia alle valutazioni svolte nel punto 5.4.	Art. 27 (Comunicazione alla Consob, prospetto d'offerta e pubblicazione del prospetto) omissis 4. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell'ambito di
		applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, commai 3 4 e 5.
		omissis []

Capo V Disposizioni comuni

Sezione I Disciplina delle esenzioni

Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)

- 1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:
- *a)* rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento **centocinquanta**, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera *b*);
- *b)* rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali÷
- 1) le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113

34-ter.1 Lo **Studio Legale Allen & Overy** ritiene utile distinguere nel testo dell'articolo le fattispecie che costituiscono casi di inapplicabilità dalle fattispecie che, invece, costituiscono esenzioni.

34-ter.2 Fieg non concorda con le modifiche apportate alla disciplina delle esenzioni nei **commi 1, lett.** *a***)**, *c***)** e *m***)**, e **4**.

34-ter.3 Assonime, con riferimento al **comma 1, lett.** *b*), ritiene opportuno chiarire che la comunicazione dei nominativi dei clienti professionali, effettuata dagli intermediari nei confronti degli emittenti, non comporta a carico di questi ultimi oneri che provocherebbero un aggravio dei costi e uno svantaggio in termini di competitività tra emittenti finanziari e

34-ter.1 Nel nostro ordinamento esistono solo esenzioni. I casi di inapplicabilità si distinguono dalle esenzioni nella disciplina comunitaria in quanto i primi sono rimessi alla discrezionalità degli Stati membri, mentre le seconde sono imposte a tutti. Una volta che lo Stato membro ha compiuto le sue scelte, i casi di inapplicabilità scelti divengono delle esenzioni. Non si ritiene pertanto di dover effettuare la suggerita distinzione.

34-ter.2 L'assenza di motivazioni a supporto di tale osservazione non consente di valutarla compiutamente. Peraltro, i casi di esenzione di cui alla lettera *c*) del comma 1 e al comma 4, sono imposti dalla nuova Direttiva.

34-ter.3 La nuova Direttiva non fa alcun cenno a tale circostanza e pertanto non è opportuno inserire disposizioni regolamentari al riguardo. Resta fermo che quanto affermato da Assonime in ordine all'assenza di oneri per gli emittenti appare comunque auspicabile.

Capo V Disposizioni comuni

Sezione I Disciplina delle esenzioni

Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:

del Testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo unico bancario, le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari;

- 2) i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;
- 3) le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia e iscritte nel registro previsto dall'articolo 34-quater;
- 4) le persone giuridiche che non soddisfano almeno due dei tre criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*);
- 5) le persone fisiche residenti in Italia e iscritte nel registro previsto dall'articolo 34 quater; i soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

corporate.

34-ter.4 Più in generale, l'associazione di categoria ritiene auspicabile una semplificazione dei vincoli regolamentari nel caso di collocamenti diretti da parte delle società quotate dei propri strumenti finanziari, in particolare per i dipendenti del proprio gruppo.

34-ter.5 Assogestioni ritiene che l'allineamento tra la definizione di "investitore qualificato" e quella di "cliente professionale" comporta che, finché non verrà emanato il decreto ministeriale di attuazione dell'art. 6, comma 2-sexies, del TUF (che disciplinerà i clienti professionali

34-ter.4 Come noto, la nuova Direttiva ha eliminato l'obbligo del prospetto per le offerte rivolte ai dipendenti; nel caso in l'associazione di categoria abbia inteso riferirsi ai vincoli normativi derivanti dall'art. 30, comma 1, lett. a), del TUF (offerta fuori sede), alla luce dell'interpretazione fornita dalla Consob nella Comunicazione n. DIN/4045379 del 10 maggio 2004, si rappresenta che sono in corso approfondimenti finalizzati un'eventuale modifica dei contenuti della citata comunicazione; qualora la Consob ritenesse di confermare l'interpretazione fornita alla luce dell'attuale dettato normativo, è sua attivarsi intenzione presso competenti sedi istituzionali per valutare l'ipotesi di una modifica della normativa primaria.

34-ter.5 Si condivide l'osservazione formulata: nella delibera con la quale verranno apportate al RE le modifiche oggetto del presente documento, sarà prevista una disposizione nel senso auspicato dall'associazione di categoria.

materia intermediari, di adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano propria classificazione. richiesta, su all'emittente. fatta salva la legislazione vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento autorizzate continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo applicarsi 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti b, n. 2. come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;

c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un'offerta il cui corrispettivo totale sia inferiore a 2.500.000 **5.000.000** di euro. A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell'arco di dodici mesi:

finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;

pubblici), non potranno beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 34-ter, comma 1, lett. b), le offerte rivolte a una serie di soggetti (tra cui i governi nazionali, le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali, ecc.). Alla luce di tale considerazione. l'associazione di categoria chiede che venga prevista una disposizione transitoria in base alla quale, nelle more dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, continuerà ad l'esenzione attualmente prevista nell'art. 34-ter, comma 1, lett.

d) aventi ad oggetto prodotti 34-ter.6 Abi non concorda con la scelta della Consob di non recepire per il momento nel RE la modifica introdotta dalla nuova Direttiva che innalza l'importo del valore nominale dei titoli offerti da 50.000 a 100.000 euro ai fini

34-ter.6 Tale modifica non è stata posta in consultazione contestualmente alle altre. Ciò al fine di non alterare il level playing field in senso negativo per gli emittenti italiani, con

d) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 50.000 **100.000** euro per investitore

- finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro;
- f) aventi ad oggetto OICR aperti il minimo ammontare cui sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro;
- g) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 250.000 euro:
- h) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro:
- i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
- i) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del

e) aventi ad oggetto prodotti dell'esenzione dall'obbligo di redazione del prospetto.

recepimento, ordinamento, anticipato rispetto agli altri Paesi. Anche al fine di non dover nuovamente intervenire in un prodotti finanziari diversi da momento successivo con modifiche regolamentari considerato che si tratta di una modifica imposta dall'ordinamento comunitario, si ritiene di introdurre sin d'ora la modifica in questione, come richiesto dall'associazione di categoria, rimandandone l'entrata in vigore al 1° luglio 2012 (data entro la quale la nuova Direttiva va recepita negli ordinamenti nazionali).

nel

nostro

e per ogni offerta separata;

e) aventi ad oggetto quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 **100.000** euro:

prospetto, tenendo conto degli		
adempimenti previsti dalla normativa		
comunitaria;		
k) aventi ad oggetto strumenti		
finanziari comunitari offerti,		
assegnati o da assegnare in occasione		
di una fusione o scissione, a		
condizione che sia disponibile un		
documento contenente informazioni		
considerate dalla Consob equivalenti		
a quelle del prospetto, tenendo conto		
degli adempimenti previsti dalla		
normativa comunitaria;		
l) aventi ad oggetto azioni offerte,		
assegnate o da assegnare		
gratuitamente agli azionisti esistenti e		
dividendi versati ad azionisti		
esistenti sotto forma di azioni della		
stessa categoria di quelle per le quali		
vengono pagati tali dividendi, a		
condizione che sia reso disponibile		
un documento contenente		
informazioni sul numero e sulla		
natura delle azioni, sui motivi e sui		
dettagli dell'offerta;		m) aventi ad oggetto
m) aventi ad oggetto strumenti		strumenti finanziari offerti
finanziari offerti, assegnati o da		assegnati o da assegnare ao
assegnare ad amministratori o ex		amministratori o ex
amministratori o dipendenti o ex		amministratori o dipendent
dipendenti da parte dell'emittente che		o ex dipendenti o promotor
abbia strumenti finanziari già		finanziari da parte del loro
ammessi alla negoziazione in un		datore di lavoro d
	1	1 114 . 11

mercato regolamentato o da parte

dell'impresa controllante, di

dell'impresa controllante, un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno Stato membro e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta aventi ad oggetto finanziari offerti. strumenti assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante. un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno Stato appartenente all'Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento informazioni sul contenente numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; *m*-bis) aventi ad oggetto offerti, strumenti finanziari assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori

o dipendenti o ex dipendenti da

un'impresa controllata. collegata o sottoposta a comune controllo, condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno Stato appartenente all'Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, motivi e dettagli sui dell'offerta:

m-bis) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori 0 amministratori o dipendenti o ex dipendenti o promotori finanziari da parte del loro datore di lavoro dell'impresa controllante, di un'impresa controllata. collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un

parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea a condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o

aventi *m*-ter) ad oggetto offerti. strumenti finanziari assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante. un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato di un Paese terzo. a condizione che:

- 1) informazioni adeguate e il documento di cui alla lettera m) siano resi disponibili, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;
- 2) sul mercato regolamentato del Paese terzo la Commissione

mercato regolamentato, o; *m*-ter) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti. assegnati o da assegnare ad amministratori amministratori o dipendenti o ex dipendenti o promotori **finanziari** da parte del loro datore di lavoro dell'impresa controllante, di un'impresa controllata. collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi negoziazione

1) informazioni adeguate e il documento di cui alla lettera *m*) siano resi disponibili, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;

mercato di un Paese terzo.

a condizione che:

2) sul mercato regolamentato del Paese terzo la Commissione europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5

europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5 della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla direttiva 2010/73/UE:

- negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo.
- 2. Alle offerte aventi ad oggetto valori mobiliari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni od obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
- 3. Alle offerte rivolte amministratori o ex amministratori. ai dipendenti o ex dipendenti di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un regolamentato, da O mercato un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

n) aventi ad oggetto valori 34-ter. 7 Assoreti chiede di estendere mobiliari che non possano essere l'esenzione attualmente prevista nel **comma 1, lett.** *n*), anche alle offerte di stock option e di altri valori mobiliari non trasferibili rivolte ai promotori finanziari non dipendenti. Tale richiesta trova la sua *ratio* nell'assimilabilità dei promotori finanziari ai dipendenti, considerato il vincolo di monomandato responsabilità oggettiva dell'intermediario per il loro operato, e nella loro specifica qualificazione professionale che li vede chiamati a illustrare i prospetti agli investitori. Secondo l'associazione di categoria la modifica suggerita porterebbe ad un contenimento dei costi per intermediari che attualmente sono tenuti a redigere il prospetto in caso di offerte rivolte indistintamente a dipendenti e promotori finanziari agenti, valendo per questi ultimi l'esenzione.

> Più in generale, Assoreti chiede che venga valutata l'opportunità di prevedere un'equiparazione dei promotori finanziari ai dipendenti in

34-*ter***.7** L'osservazione è accolta. Nel senso suggerito dall'associazione di categoria sono conseguentemente modificate le lettere m), m-bis), m-ter) e n) del comma 1, e il comma 3.

della direttiva 2003/71/CE. modificata come dalla direttiva 2010/73/UE:

n) aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili. offerti. assegnati o da assegnare ad amministratori 0 amministratori o dipendenti o ex dipendenti o promotori finanziari da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo.

... omissis ...

3. Alle offerte rivolte ad amministratori amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o promotori finanziari di una società non valori mobiliari avente ammessi alla negoziazione un mercato regolamentato. da

Entro trenta giorni dalla conclusione tutti i casi di esenzione previsti un'impresa controllata. dell'offerta l'emittente comunica alla nell'articolo in esame, e quindi con collegata o sottoposta a Consob il numero degli assegnatari e riferimento alle offerte aventi ad comune controllo non si il quantitativo assegnato e le oggetto strumenti finanziari. applica l'articolo 13, commi trasmette copia di tale comunicazione 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta riprodotta anche su supporto informatico. l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico. 4. Nel caso di offerte al pubblico 34-ter.8 Federcasse, relativamente 34-ter.8 Cfr. il punto 1) della Parte aventi ad oggetto strumenti diversi all'esenzione prevista nel comma 4, ... omissis ... dai titoli di capitale emessi in modo chiede di modificare l'attuale continuo o ripetuto da banche, è impostazione del prospetto semplificato di cui all'Allegato 1M al RE in pubblicato un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema un'ottica di "documento contenente le di cui all'Allegato 1M, purché tali informazioni chiave per gli investitori" abbiano le seguenti strumenti (KID). caratteristiche: 1) il corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 50.000.000 **75.000.000**; siano subordinati. non convertibili o scambiabili: 3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato. 5. Nel caso previsto dal

- 5. Nel caso previsto dal comma 4, la pubblicazione del prospetto è effettuata esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico, secondo una o più delle modalità indicate dall'articolo 9, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*). Non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il prospetto semplificato non è trasmesso alla Consob né approvato dalla stessa.
- 6. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:
- 1) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-ter, comma 1, lettera c) del codice civile;
- 2) non si applica l'articolo 97, comma 3, del Testo unico.
- 7. Le disposizioni contenute nel

34-ter.9 Le modifiche apportate al comma 5 derivano dalla necessità di adeguare il contenuto di tale comma alla nuova disciplina in tema di pubblicazione del prospetto prevista dall'art. 9.

34-ter.10 Il comma 6 viene modificato al fine di adeguare i riferimenti normativi in materia di revisione contabile.

comma 4, la pubblicazione del prospetto è effettuata esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico, secondo una o più delle modalità indicate dall' quanto previsto dall'articolo 9, commai 1. 1-bis, 1-ter e 1-quater lettere a), b) e c). Non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il prospetto semplificato non è trasmesso alla Consob né approvato dalla stessa.

... omissis ...

6. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma **3 2** del codice civile, possono prevedere nello statuto che il contabile controllo esercitato dal collegio sindacale:

Capo I del Titolo II della Parte IV	1) il giudiz	io previsto
del Testo unico e quelle del presente	dall'articolo 90	6 del Testo
Titolo non si applicano alle offerte	unico può es	ssere quello
aventi ad oggetto prodotti finanziari	espresso dal	l soggetto
emessi da imprese di assicurazione	incaricato de	l controllo
diretti ad offrire prestazioni in forma	contabile	ai sensi
collettiva nel caso in cui gli assicurati	dell'articolo	2409-ter,
o in ogni caso i beneficiari delle	comma 1, let	tera c) del
prestazioni medesime dedotte in	codice civile 14	del decreto
contratto non sostengano, nemmeno	legislativo	27 gennaio
in parte, l'onere connesso al	2010, n. 39;	
pagamento del premio.	2) non si appl	ica l'articolo
	97, comma 3	, del Testo
8. Le offerte relative a prodotti	unico.	
finanziari emessi da imprese di		
assicurazione diverse da quelle		
indicate nel comma 7 non sono		
assoggettate alla comunicazione		
preventiva e all'approvazione del		
prospetto da parte della Consob		
previste dall'articolo 94, comma 1,		
del Testo unico. Alle medesime		
offerte non si applica l'articolo 101,		
comma 1, del Testo unico; i		
messaggi pubblicitari relativi a		
prodotti finanziari emessi da imprese		
di assicurazione sono trasmessi alla		
Consob solo su richiesta di questa.		
Art. 34 quater		
(Registro delle persone fisiche e delle		
piccole e medie imprese		

considerate investitori qualificati)		
1. Ai fini di quanto previsto		
dall'articolo 34-ter, comma 1, lettera		
b), numeri 3 e 5, la Consob iscrive		
in apposito registro, su richiesta:		
-a) le piccole e medie imprese,		
come definite dall'articolo 3, comma		
1, lettera b);		
<i>b)</i> le persone fisiche, che		
soddisfino almeno due delle seguenti		
condizioni:		
1) effettuazione di operazioni di		
dimensioni significative sui mercati		
mobiliari con una frequenza media di		
almeno dieci operazioni al trimestre		
negli ultimi quattro trimestri;		
2) dimensione del portafoglio in		
strumenti finanziari superiore a		
500.000 euro;		
3) attività lavorativa, anche		
pregressa, per almeno un anno nel		
settore finanziario con l'esercizio di		
funzioni che richiedono una		
conoscenza degli investimenti in		
strumenti finanziari.		
2. Per ciascun iscritto sono indicati		
nel registro:		
-cognome e nome/ragione o		
denominazione sociale;		
-codice fiscale;		
residenza o sede legale;		

nome e cognome del referente (se		
si tratta di piccole e medie imprese);		
recapiti (telefono, indirizzo di		
posta elettronica).		
3. La Consob, ricevuta la richiesta di		
iscrizione, provvede tempestivamente		
all'iscrizione nel registro.		
_		
4. L'iscrizione nel registro è valida		
fino al 31 dicembre dell'anno in cui è		
conseguita. Entro il 31 gennaio		
dell'anno successivo i soggetti che		
intendono rimanere iscritti nel		
registro presentano apposita		
richiesta.		
5. La cancellazione dal registro		
avviene su richiesta degli interessati.		
La Consob provvede		
tempestivamente alla cancellazione.		
6. La consultazione del registro è		
consentita agli emittenti e agli		
offerenti che abbiano presentato alla		
Consob apposita richiesta. Gli		
emittenti e gli offerenti esteri		
possono consultare il registro		
soltanto se nel loro Stato membro		
d'origine la stessa possibilità è		
riconosciuta agli emittenti ed agli		
offerenti aventi l'Italia come Stato		
membro d'origine.		

7. Le richieste presentate alla		
Consob ai sensi dei commi 3, 4, 5 e		
6 sono redatte secondo le modalità		
specificate dalla stessa Consob con		
propria comunicazione.		
8. L'uso delle informazioni acquisite		
ai sensi del comma 6 è consentito		
unicamente con riferimento allo		
svolgimento delle offerte previste		
dall'articolo 34-ter, comma 1, lettera		
b).		
Sezione II		Sezione II
Regole per lo svolgimento		Regole per lo svolgimento
dell'offerta		dell'offerta
Art. 34-quinquies		Art. 34-quinquies
(Svolgimento dell'offerta al pubblico)		(Svolgimento dell'offerta al
		pubblico)
omissis		
		omissis
2. L'adesione all'offerta è effettuata	34-quinquies.1 Per le modifiche	
mediante la sottoscrizione, anche	apportate al comma 2, si rinvia alle	2. L'adesione all'offerta è
telematica, dell'apposito modulo o	valutazioni svolte con riferimento	effettuata mediante la
con altre modalità equivalenti	all'osservazione formulata dallo	sottoscrizione, anche
indicate nel prospetto. Fermo quanto	Studio Legale Allen & Overy in	telematica, dell'apposito
previsto dall'Allegato 1N per le	merito all'Allegato 1N [Parte III,	modulo o con altre modalità
offerte al pubblico di strumenti non	punto 4)].	equivalenti indicate nel
rappresentativi di capitale, il modulo		prospetto. Fermo quanto
contiene almeno gli elementi di		previsto dall'Allegato 1N
identificazione dell'operazione e le		per le offerte al pubblico di

seguenti informazioni riprodotte con	strumenti non
carattere che ne consenta un'agevole	rappresentativi di capitale,
lettura:	iII modulo contiene almeno
<i>a</i>) l'avvertenza che l'aderente può	gli elementi di
ricevere gratuitamente copia del	identificazione
prospetto;	dell'operazione e le seguenti
b) il richiamo al paragrafo "fattori	informazioni riprodotte con
1 2	carattere che ne consenta
di rischio" contenuto nel prospetto.	
omissis	un'agevole lettura: a) l'avvertenza che
[]	1
	gratuitamente copia del
	prospetto; b) il richiamo al
	paragrafo "fattori di rischio"
	contenuto nel prospetto.
	contenuto nei prospetto.
	omissis
	Omussis
	IJ
Sezione IV	
Disposizioni transitorie	
[]	
Art. 34-terdecies	
(Inapplicabilità prevista dall'articolo	
34-ter, comma 1, lettera b), numeri 3	
e-5)	
1. Fino all'attivazione del registro di	
cui all'articolo 34-quater, i casi di	
inapplicabilità di cui all'articolo 34	

ter, comma 1, lettera b), numeri 3) e 5), si estendono alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 34 quater, comma 1, abbiano richiesto agli emittenti o agli offerenti di essere iscritti in appositi registri da essi tenuti in conformità all'articolo 34 quater, commi da 2 a 5 e 8. Al trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresi il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei termini e con le modalità tecniche da	
imprese e alle persone fisiche che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 34 quater, comma 1, abbiano richiesto agli emittenti o agli offerenti di essere iscritti in appositi registri da essi tenuti in conformità all'articolo 34 quater, commi da 2 a 5 e 8. Al trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 34 quater, comma 1, abbiano richiesto agli emittenti o agli offerenti di essere iscritti in appositi registri da essi tenuti in conformità all'articolo 34 quater, commi da 2 a 5 e 8. Al trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
previsti dall'articolo 34 quater, comma 1, abbiano richiesto agli emittenti o agli offerenti di essere iscritti in appositi registri da essi tenuti in conformità all'articolo 34 quater, commi da 2 a 5 e 8. Al trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
comma 1, abbiano richiesto agli emittenti o agli offerenti di essere iscritti in appositi registri da essi tenuti in conformità all'articolo 34 quater, commi da 2 a 5 e 8. Al trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
emittenti o agli offerenti di essere iscritti in appositi registri da essi tenuti in conformità all'articolo 34 quater, commi da 2 a 5 e 8. Al trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
iscritti in appositi registri da essi tenuti in conformità all'articolo 34-quater, commi da 2 a 5 e 8. Al trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
tenuti in conformità all'articolo 34 quater, commi da 2 a 5 e 8. Al trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
quater, commi da 2 a 5 e 8. Al trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34-quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
di cui all'articolo 34-quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
di cui all'articolo 34-quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei	
1 sono trasmessi alla Consob nei	
termini e con le modalità tecniche da	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
questa stabilite. Alla data di	
attivazione del registro, tali dati sono	
distrutti senza indugio.	
$[\ldots]$	
PARTE III PARTE III	
EMITTENTI EMITTENTI	
TITOLO I TITOLO I	
AMMISSIONE ALLE AMMISSIONE ALLE	
NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO NEGOZIAZIONI IN UN	т .
REGOLAMENTATO DI MERCATO	N
STRUMENTI FINANZIARI REGOLAMENTATO D	

COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR

[...]

Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari

[...]

Art. 53

(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)

- 1. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati.
- 2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 2, 3, 4 e 5, 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, 34-octies e 34-novies.
- 3. Il supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e

STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR

[...]

Capo II
Disposizioni riguardanti
l'ammissione alle
negoziazioni di valori
mobiliari

[...] Art. 53

(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)

... omissis ...

- **53.1** La modifica apportata al **comma 2** deriva dalla necessità di rendere applicabili anche al prospetto di ammissione alle negoziazioni le nuove disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'art. 7.
- 2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi **1-bis**, 2, 3, 4 e 5, 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, 34-octies e 34-novies.

le sue eventuali traduzioni sono		
completate, se necessario, da		
supplementi per tener conto delle		
nuove informazioni incluse nel		
supplemento al prospetto.		
Art. 54		
(Documento di informazione annuale)		
(2 ocumento di injermazione di inidicie)		
1. Gli emittenti i cui valori mobiliari		
sono ammessi alla negoziazione in un		
mercato regolamentato presentano		
almeno annualmente un documento		
che contiene o fa riferimento a tutte		
le informazioni che essi hanno		
pubblicato o reso disponibili al		
pubblico nei precedenti 12 mesi in		
uno o più Stati membri o in paesi		
terzi in conformità degli obblighi ad		
essi imposti dalle normative		
comunitarie e nazionali relative alla		
disciplina dei valori mobiliari, dei		
relativi emittenti e dei mercati di		
negoziazione. A tal fine gli emittenti		
fanno riferimento almeno ai		
documenti previsti dalle disposizioni		
emanate in attuazione delle direttive		
in materia di diritto societario 1 e		

Si riporta di seguito un elenco delle principali direttive della UE in materia di diritto societario già recepite: – direttiva 2006/68/CE del 6.9.2006 che ha emendato la direttiva 77/91/CEE – direttiva 2004/25/CE del 21.04.2004 (direttiva OPA); – direttiva 2003/58/CE del 15.7.2003 che ha emendato la direttiva 68/151/CEE; – direttiva 2001/86/CE del 8.10.2001; – dodicesima direttiva 89/667/CEE del 21 dicembre 1989; –

della direttiva n. 109/2004/CE	1	
nonché a quelli previsti dal		
Regolamento n. 1606/2002/CE.		
2. Nel caso in cui il documento di		
cui al comma 1 faccia riferimento		
alle informazioni già pubblicate o		
rese disponibili al pubblico nei		
precedenti 12 mesi, esso indica la		
natura, la data di pubblicazione e		
dove è possibile ottenere tali		
informazioni.		
3. Il documento è depositato presso		
la Consob dopo la pubblicazione del		
bilancio di esercizio.		
4. La pubblicazione del documento		
di informazione annuale è effettuata		
nel rispetto delle previsioni del		
Regolamento n. 809/2004/CE. II		
deposito presso la Consob è		
effettuato con le modalità indicate		
negli articoli 65-septies e 65-octies.		
5. L'obbligo di cui al comma 1 non		
si applica agli emittenti di valori		
mobiliari diversi dai titoli di capitale		
il cui valore nominale unitario è di		
almeno 50.000 euro.		

[]		
Art. 56		Art. 56
(Pubblicazione del prospetto e del		(Pubblicazione del prospetto
supplemento)		e del supplemento)
supplemento)	56.1 Per le modifiche apportate al	ε αει
1. Il prospetto approvato, unitamente	comma 1, si rinvia alle valutazioni	1. Il prospetto approvato,
ad una riproduzione dello stesso su	svolte nel punto 9.4.	unitamente ad una
supporto informatico, è depositato	To point your	riproduzione dello stesso su
presso la Consob nonché messo a		supporto informatico, è
disposizione del pubblico		depositato presso la Consob
dall'emittente o dalla persona che		nonché messo a disposizione
chiede l'ammissione alla		del pubblico dall'emittente o
negoziazione in un mercato		dalla persona che chiede
regolamentato, quanto prima e, in		l'ammissione alla
ogni caso, prima dell'inizio delle		negoziazione in un mercato
negoziazioni , anche alternativamente:		regolamentato, quanto prima
mediante forma elettronica nel sito		e, in ogni caso, prima
internet dell'emittente o nel sito		dell'inizio delle
internet del mercato regolamentato		negoziazioni:
in cui è richiesta l'ammissione alle		a) o mediante
negoziazioni. L'emittente o la		inserimento in uno o più
persona che chiede l'ammissione		giornali a diffusione
alla negoziazione in un mercato		nazionale o a larga
regolamentato consegnano		diffusione;
gratuitamente a chi ne faccia		b) o in forma stampata
richiesta una copia cartacea del		e gratuitamente, presso la sede della società di
prospetto. In aggiunta l'emittente o		
la persona che chiede l'ammissione		gestione del mercato in cui

possono mettere il prospetto a disposizione del pubblico a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione; o b) in forma stampata e gratuitamente, presso la sede della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente;.

- c) in forma elettronica nel sito internet dell'emittente:
- d) in forma elettronica nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

1-bis. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dalle lettere *a*), *c*) e *d*) al **comma 1** è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE.

gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente;

c) o mediante forma elettronica nel sito internet dell'emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

1-bis. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.

1-ter. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea

	del prospetto. In aggiunta
	l'emittente o la persona che
	chiede l'ammissione possono
	mettere il prospetto a
	disposizione del pubblico
	mediante inserimento in uno
	o più giornali a diffusione
	nazionale o a larga
	diffusione o in forma
	stampata e gratuitamente,
	presso la sede della società
	di gestione del mercato in
	cui gli strumenti finanziari
	sono ammessi alla
	negoziazione o presso la
	sede legale dell'emittente.
	1-bisquater. La messa a
	disposizione del pubblico
	mediante le modalità
	previste dai commi 1 e 1-bis
	è effettuata nel rispetto di
	quanto indicato dagli articoli
	29 e 30 del Regolamento n.
	809/2004/CE.
2. Si applica, ove compatibile,	omissis
l'articolo 9, commi 2, 3 e 4.	
3. Il prospetto, il prospetto di base e	
il documento di registrazione sono	
validi per il periodo indicato	
dall'articolo 10.	

4. Alla pubblicazione del supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico si applica l'articolo 9, comma 5.		
Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)		Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)
1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati: a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato; b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso; c) valori mobiliari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio,		1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati: omissis

a condizione che sia disponibile un		
documento contenente informazioni		
considerate dalla Consob equivalenti		
a quelle del prospetto, tenendo conto		
degli adempimenti previsti dalla		
normativa comunitaria;		
d) valori mobiliari offerti,		
assegnati o da assegnare in occasione		
di una fusione o scissione, a		
condizione che sia disponibile un		
documento contenente informazioni		
considerate dalla Consob equivalenti		
a quelle del prospetto, tenendo conto		
degli adempimenti previsti dalla		
normativa comunitaria;		
e) azioni offerte, assegnate o da		
assegnare gratuitamente agli azionisti		
esistenti e dividendi versati ad		
azionisti esistenti sotto forma di		
azioni della stessa categoria di quelle		
per le quali vengono pagati tali		
dividendi, a condizione che dette		
azioni siano della stessa categoria		
delle azioni già ammesse alla		
negoziazione nello stesso mercato		
regolamentato e che sia reso		
disponibile un documento contenente		
informazioni sul numero e sulla		
natura delle azioni, sui motivi e sui		
dettagli dell'offerta;		
f) valori mobiliari offerti,	57.1 Si è ritenuto di estendere	f) valori mobiliari offerti,
assegnati o da assegnare ad	l'esenzione di cui alla lett. f) anche	assegnati o da assegnare ad
amministratori o ex amministratori o	ai promotori finanziari,	amministratori o ex

dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante. di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

- g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;
- *h)* valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:
- 1) tali valori mobiliari o valori mobiliari della stessa categoria siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi:
- 2) per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla negoziazione

conformemente a quanto al riguardo previsto nell'art. 34-*ter* per le esenzioni relative all'offerta al pubblico (cfr. punto 34-*ter*.7).

amministratori o dipendenti o ex dipendenti o promotori finanziari da parte dell'emittente loro datore di lavoro 0 da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a controllo, comune detti condizione che strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, motivi e dettagli sui dell'offerta:

... omissis ...

h) valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:

in un mercato regolamentato dopo la				
data di entrata in vigore della				
direttiva 2003/71/CE, l'ammissione				
alla negoziazione in tale altro				
mercato regolamentato sia stata				
associata ad un prospetto approvato e				
messo a disposizione del pubblico a				
norma della disciplina comunitaria;				
3) ad eccezione dei casi in cui si				
applica il punto 2), per i valori				
mobiliari ammessi per la prima volta				
alla quotazione dopo il 30 giugno				
1983, il prospetto di quotazione sia				
stato approvato in base ai requisiti di				
cui alla direttiva 80/390/CEE o alla				
direttiva 2001/34/CE;				
4) gli obblighi in materia di				
informazione e di ammissione alla				
negoziazione in tale altro mercato				
regolamentato siano stati soddisfatti;				
5) la persona che chiede				
l'ammissione di un valore mobiliare				
alla negoziazione in un mercato				
regolamentato in virtù della presente				
esenzione metta a disposizione del				
pubblico un documento di sintesi in				
lingua italiana;				
6) il documento di sintesi di cui al				
punto 5) sia messo a disposizione del				
pubblico, secondo le modalità di cui				
all'articolo 56;				
7) il contenuto del documento di	57.2 La modifica apportata alla lett.	7) il	contenuto	del
sintesi sia conforme a quanto previsto	h), n. 7, deriva dalla circostanza che	documento	di sintesi	sia

dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione;

- i) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
- *j)* valori mobiliari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;
- *k)* valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali valori mobiliari:
- 1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili:
- 2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
- 3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

il contenuto della nota di sintesi è conforme a quanto previsto dall'articolo 5, commai 3 e dell'art. 5, il comma 3 e il comma 3-bis. Tale documento deve indicare inoltre dove può

dall'articolo 5, commai 3 e 3-bis. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione;

4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: l) valori mobiliari inclusi in una ammissione alla negoziazione il cui corrispettivo totale sia inferiore a 2.500.000 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più ammissioni alla negoziazione aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente o dalla medesima persona che chiede l'ammissione alla negoziazione; m) valori mobiliari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro. 2. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l'entità degli attivi di quest'ultima,

diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia

inferiore al cinquanta per cento		
dell'entità dei corrispondenti attivi		
della società incorporata, il		
documento da sottoporre alla Consob		
ai fini del giudizio di equivalenza		
previsto dalla lettera d) del comma 1		
contiene:		
a) le informazioni prescritte		
dall'allegato I, ad esclusione del		
capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e		
20.3, nonché dall'allegato II del		
Regolamento n. 809/2004/CE riferite		
alla società incorporante quale		
risultante a seguito della fusione;		
b) le informazioni di cui		
all'allegato III del predetto		
Regolamento riferite ai valori		
mobiliari offerti, assegnati o da		
assegnare in occasione della fusione;		
c) ogni altra informazione		
necessaria affinché i portatori dei		
valori mobiliari emessi dalle società		
partecipanti alla fusione possano		
esercitare i propri diritti.		
3. Per le operazioni di fusione		
interessanti un emittente quotato		
diverse da quelle considerate al		
comma 2, il documento da sottoporre		
alla Consob ai fini del giudizio di		
equivalenza previsto dalla lettera d)		
del comma 1 è costituito:		
a) dalla relazione dell'organo		

amministrativo di cui all'articolo		
2501-quinquies del codice civile		
predisposta secondo i criteri indicati		
dall'allegato 3A, nel caso di		
operazioni di fusione che non		
superino i parametri di significatività		
determinati dalla Consob ai sensi		
dell'articolo 70;		
b) dal documento informativo		
previsto all'articolo 70, comma 4, da		
pubblicarsi con le modalità e con i		
termini ivi precisati, nel caso di		
operazioni di fusione che superino i		
parametri di significatività		
determinati dalla Consob ai sensi del		
medesimo articolo.		
4. Gli emittenti quotati trasmettono		
alla Consob, ai fini della valutazione		
di equivalenza, i documenti di cui ai		
commi 2 e 3 e le eventuali		
integrazioni almeno quindici giorni		
lavorativi antecedenti la data di		
efficacia della fusione.		
5. Nel caso di ammissione alla		
negoziazione di valori mobiliari		
diversi dai titoli di capitale emessi in		
modo continuo o ripetuto da banche,		
è pubblicato un prospetto		
semplificato redatto conformemente		
allo schema di cui all'Allegato 1M,		
debitamente integrato delle		
deortamente integrato delle		

informazioni richieste per 1'ammissione alla negoziazione, purché tali valori mobiliari abbiano le seguenti caratteristiche: corrispettivo il totale dell'ammissione alla negoziazione, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 50.000.000 **75.000.000**; non subordinati. siano convertibili o scambiabili: 3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato. 6. Nel caso di ammissione alla **57.3** La modifica al comma 6 6. Nel caso di ammissione in recepisce quanto previsto dalla negoziazione un alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari nuova Direttiva che ha innalzato la mercato regolamentato di diversi dai titoli di capitale con un soglia di esenzione dall'obbligo di strumenti finanziari diversi valore nominale unitario di almeno redazione della nota di sintesi. dai titoli di capitale con un 50.000 euro, non vi è l'obbligo di valore nominale unitario di almeno 50.000 100.000 redigere la nota di sintesi. euro, non vi è l'obbligo di 7. L'emittente o la persona che redigere la nota di sintesi. 1'ammissione chiede negoziazione ha diritto di redigere un ... omissis ... prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'ammissione alla negoziazione dei valori mobiliari di

cui alle lettere i) e j) del comma 1.

8. La Consob esprime il giudizio di		
equivalenza previsto dalla lettera d)		
del comma 1 entro dieci giorni		
lavorativi dalla data di sottoposizione		
alla stessa dei documenti,		
eventualmente integrati anche su		
richiesta della Consob, di cui ai		
commi 2 e 3.		
Art. 58		Art. 58
(Validità comunitaria		(Validità comunitaria
dell'approvazione del prospetto e		dell'approvazione del
regime linguistico)		prospetto e regime
		linguistico)
1. Ai fini della validità comunitaria		-
dell'approvazione di un prospetto da		omissis
parte della Consob e da parte		
dell'autorità competente di un altro		
Stato membro della UE si applica		
l'articolo 11.		
2. Al prospetto di ammissione alle		
negoziazioni si applicano le		
disposizioni previste dall'articolo 12.		
3. Fermo restando quanto previsto	58.1 La modifica al comma 3	3. Fermo restando quanto
dal comma 2, qualora venga chiesta	recepisce quanto previsto dalla	previsto dal comma 2,
l'ammissione alla negoziazione in un	nuova Direttiva che ha innalzato la	qualora venga chiesta
mercato regolamentato in uno o più	soglia prevista con riferimento al	l'ammissione alla
Stati membri di strumenti finanziari	regime linguistico del prospetto	negoziazione in un mercato
diversi dai titoli di capitale il cui	passaportato.	regolamentato in uno o più
valore nominale unitario è di almeno	1 F - · · · · ·	Stati membri di strumenti
50.000 euro, il prospetto è redatto o		finanziari diversi dai titoli di
in una lingua accettata dalle autorità		capitale il cui valore

competenti dello Stato membro	nominale	unitario è di
d'origine e degli Stati membri	almeno	50.000 100.000
ospitanti o in una lingua	euro, il pi	rospetto è redatto o
comunemente utilizzata nel mondo	in una lin	gua accettata dalle
della finanza internazionale, a scelta	autorità	competenti dello
dell'emittente, dell'offerente o della		mbro d'origine e
persona che chiede l'ammissione alla		i membri ospitanti
negoziazione, secondo il caso.	o in	una lingua
		ente utilizzata nel
[]	mondo	della finanza
[····J	internazio	
		ente, dell'offerente
		ersona che chiede
	l'ammissio	
	negoziazio	
	caso.	one, secondo n
	caso.	
		[]
		Capo III
		zioni riguardanti
		missione alle
		zioni di quote o
	azio	oni di OICR
		[]
		<u>Art. 60</u>
	(C	OICR esteri)
	omissis	

	60.1 Per le modifiche apportate al comma 6 si rinvia alle valutazioni svolte nel punto 5.4.	6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, commai 3 4 e 5. omissis []
Capo IV		Capo IV
Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato		Ammissione alle negoziazioni in un mercato
preceduta da offerta al pubblico di		regolamentato
strumenti finanziari comunitari		preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari
Art. 63		A
(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto e del		Art. 63 (Comunicazione alla Consob
supplemento)		e pubblicazione del
supprements)		prospetto e del supplemento)
1. Con la comunicazione finalizzata		
alla pubblicazione del prospetto di		omissis
ammissione alle negoziazioni può		
essere comunicato alla Consob che si		

intende un'offerta al effettuare pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la comunicazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1I, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata anche dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.

Qualunque nuovo fatto 1-*bis*. significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il di momento inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto.

63.1 Abi chiede alla Consob di confermare che la finalità del nuovo comma 1-bis è di estendere ai titoli oggetto prima di offerta al pubblico e dopo ammessi a quotazione, l'obbligo di pubblicazione del supplemento nel caso in cui fatti significativi, errori materiali o imprecisioni relativi alle informazioni contenute nel prospetto si siano verificati anche dopo la chiusura dell'offerta, fino al momento dell'inizio della negoziazione dei titoli stessi.

63.2 L'associazione di categoria chiede, inoltre, alla Consob di chiarire se tale estensione comporti un obbligo di riconoscere il diritto di recesso

63.1 L'interpretazione dell'Abi è quella corretta.

categoria di chiarire un obbligo di recesso all'art. 16, par. 2, della direttiva categoria della nuova Direttiva e delle modifiche dalla stessa apportate all'art. 16, par. 2, della direttiva

	all'investitore "nel caso di emissioni per le quali il periodo di offerta al pubblico sia già chiuso prima dell'inizio della negoziazione e non sia ancora avvenuto il relativo regolamento".	Prospetto, non può ammettersi il diritto di revoca qualora il "fatto nuovo" da cui origina il supplemento è intervenuto dopo la chiusura definitiva del periodo di adesione ma prima dell'avvio delle negoziazioni.	
2. Si applica l'articolo 56, comma 1. Inoltre, il prospetto relativo all'ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.		63.3 Le modifiche apportate al comma 2 derivano dall'esigenza di aggiornare il richiamo effettuato dalla disposizione in esame all'art. 56 con le modifiche apportate a quest'ultimo.	2. Si applica l'articolo 56, commai 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. Inoltre, il prospetto relativo all'ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.
III OSSERVAZIONI AGLI ALLEGATI ALLEGATI 1A – 1I – 1N	1) Lo Studio Legale Allen & Overy chiede che venga eliminato negli Allegati 1A e 1I il riferimento all' "organo di controllo" dell'emittente e/o dell'offerente quale ulteriore soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità, ritenendo che, ai fini dell'assunzione di responsabilità, è sufficiente che tale dichiarazione sia sottoscritta da chi abbia i poteri per vincolare l'emittente e/o l'offerente.	1) L'osservazione è accolta; vengono pertanto eliminate le previsioni relative alla sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità da parte del Presidente dell'organo di controllo dell'emittente e dell'offerente contemplate negli Allegati 1A e 1I.	

In subordine, il partecipante alla consultazione chiede di eliminare il riferimento all' "organo di controllo" limitatamente ai soggetti stranieri.

In ulteriore subordine, lo Studio Legale Allen & Overy chiede di limitare l'applicabilità di tali norme alle IPO.

2) L'Aifi chiede di modificare la prassi secondo la quale è richiesto agli emittenti "di effettuare il filing in Consob allegando il prospetto informativo contenente documentazione patrimoniale finanziaria (bilanci annuali che dovranno semestrali) essere presenti al momento del nulla osta. E, dunque, se l'emittente prevede la quotazione a fine settembre potrà presentare il filing in Consob solo una volta predisposta relazione semestrale".

2) Si evidenzia che gli Allegati 1A e 11 non prevedono più, a partire dalle modifiche introdotte nel 2009, la trasmissione dei documenti contabili. Ciò nonostante, molti operatori hanno continuato a trasmettere tali documenti e pertanto nelle lettere di avvio procedimento è stata introdotta una frase del seguente tenore: «Da ultimo. si ricorda che il (i) vigente (i) Allegato 1A (e Allegato 11) del Regolamento Emittenti non prevede (ono) l'invio del.. (indicazione della documentazione trasmessa) unitamente all'istanza (per le motivazioni illustrate nel documento sugli esiti della consultazione alle modifiche relativa materia regolamentari prospetto del 30.3.2009, allegato n. 1, parte II, pagine 16-17). In ogni caso, si rappresenta che tale documentazione, ormai acquisita, costituirà oggetto di istruttoria

secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9025420 del 24.3.2009 avente ad oggetto la "Definizione dei compiti assegnati alla Consob in sede di approvazione dei prospetti concernenti titoli azionari, redatti ai sensi della direttiva n. 2003/71/CE"».

Per quanto concerne, invece, gli elementi informativi di natura contabile da inserire nel prospetto, gli stessi sono previsti e disciplinati dagli Allegati al Regolamento comunitario n. 809/2004/CE. A tal 20.6.1 riguardo, il par. dell'Allegato I (applicabile alle azioni) prevede che se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell'ultimo bilancio di esercizio a revisione, sottoposto informazioni devono essere incluse nel prospetto. E' evidente, quindi, che se tali informazioni sono state già pubblicate al momento del filing, devono essere incluse nel prospetto allegato alla comunicazione iniziale.

Il par. 20.6.2, invece, prevede che se il prospetto riporta una data posteriore di più di nove mesi rispetto alla chiusura dell'ultimo

esercizio sottoposto a revisione, esso deve contenere informazioni finanziarie infrannuali riguardanti almeno i primi sei mesi dell'esercizio finanziario. Nella prassi si constata che i responsabili dell'operazione, in occasione del filing, talvolta depositino una versione del prospetto in cui sono presenti bullet points laddove dovranno essere inseriti gli elementi informativi contabili richiesti. In tal caso, l'avvio procedimento rileverà l'incompletezza di elementi informativi la cui essenzialità lo stesso emittente evidenzia riportandoli, in forma di bullet points, sin dalla prima versione del prospetto. Nel caso in cui il prospetto non presenti bullet points ma dalla comunicazione risulti che l'offerta avverrà in un periodo in cui trova applicazione il paragrafo 20.6.2, nell'avvio del procedimento, con una collocazione separata dall'evidenziazione degli elementi di incompletezza della domanda, si utilizza un wording del seguente tenore: "Si ricorda che, ai sensi dell'art. 20.6.2 dell'Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE, se il prospetto riporta una data posteriore di più di nove mesi

rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio sottoposto a revisione, lo stesso deve contenere informazioni finanziarie infrannuali, che possono non essere state sottoposte a revisione, riguardanti almeno i sei mesi dell'esercizio primi finanziario. Pertanto. considerazione del calendario dell'offerta indicato nel prospetto, in tale documento dovranno essere inserite le informazioni finanziarie consolidate semestrali alla data del 30.06.2011". 3) L'Allegato 1I prevede, alla lettera d), una dichiarazione dell'emittente e una dichiarazione dello sponsor o del *listing partner*, ove presenti, attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del TUF. Con riferimento alla dichiarazione dell'emittente, si può ritenere che, ove l'emittente abbia assunto la

Con riferimento alla dichiarazione dell'emittente, si può ritenere che, ove l'emittente abbia assunto la responsabilità dell'intero prospetto, la stessa può essere omessa in quanto non fornisce elementi ulteriori rispetto alla dichiarazione di responsabilità del prospetto.

Quanto alla dichiarazione dello

sponsor o del listing partner, si ritiene di accogliere la proposta, dal momento che, anche in assenza dell'apposita dichiarazione, l'eventuale responsabilità dello sponsor resterebbe regolata dal diritto civile.

Tale modifica regolamentare è in con l'eliminazione linea della dichiarazione del responsabile del collocamento prevista nell'Allegato 1A del RE, in esito al processo di semplificazione avviato con i Tavoli di lavoro (cfr. *Allegato B*).

34-

4) Alla luce delle osservazioni pervenute si ritiene di eliminare l'Allegato 1N: conseguentemente è modificato anche l'art. quinquies, comma 2, nel senso che segue: "2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Fermo quanto previsto dall'Allegato 1N per le offerte al pubblico di strumenti non rappresentativi di capitale, iII modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e

le seguenti informazioni riprodotte

con carattere che ne consenta

4) Lo Studio Legale Allen & Overy chiede di eliminare l'Allegato 1N, essendo il modulo di adesione un documento utilizzato dall'intermediario (e non dall'offerente o dall'emittente) nello svolgimento della propria attività di collocamento. Inoltre, lo schema di modulo di adesione di cui all'Allegato 1N non contempla le informazioni che l'intermediario è tenuto a fornire all'investitore in adempimento degli obblighi MiFID.

In conseguenza della richiesta di cui sopra, lo Studio Legale Allen & Overy chiede di eliminare l'indicazione modulo adesione

"Documentazione da allegare alla comunicazione" ai sensi dell'Allegato 1A, almeno nei casi in cui oggetto della comunicazione sia l'approvazione di un prospetto di base, non essendo in questi casi ancora noto l'intermediario che procederà a collocare i titoli, il quale potrebbe usare un proprio modello di modulo di adesione diverso da quello originariamente depositato dall'emittente in allegato alla comunicazione.

un'agevole lettura: a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto; b) il richiamo al paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto.".

Conseguentemente all'eliminazione dell'Allegato 1N, si ritiene di non richiedere più nell'Allegato 1A, tra la documentazione da allegare alla comunicazione, il modulo di adesione nel caso di offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale.

In occasione di tale semplificazione si è ritenuto, altresì, di escludere dalla documentazione da allegare alla comunicazione il modulo di adesione anche nel caso di offerte aventi ad oggetto strumenti rappresentativi di capitale.

5) Lo Studio Legale Linklaters e l'Aifi chiedono che le delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti non siano considerati fra i documenti da allegare alla comunicazione iniziale ai fini della completezza, consentendo il deposito delle stesse entro un certo termine

5) L'osservazione è accolta; viene pertanto previsto che copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti sia trasmessa alla Consob prima dell'approvazione del prospetto.

In tal senso sono apportate

antecedente la chiusura dell'istruttoria.	modifiche all'allegato 1A del RE.	
Lo Studio Legale Linklaters formula		
tale richiesta esclusivamente con		
riferimento alle delibere assembleari di		
aumento di capitale in opzione di		
società già quotate.		